

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 novembre 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85681

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1992, n. 7.

Norme di perequazione per il personale destinatario della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33 concernente: «Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della giunta regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli enti mutualistici e dagli enti disciolti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, alla legge n. 641/1978, alla legge n. 386/1974, alla legge n. 833/1978» Pag. 2

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 1992, n. 0220/Pres.

Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali. Modifiche del termine stabilito dall'art. 3, 1° comma, per la presentazione della domanda di conferma dell'idoneità al funzionamento Pag. 2

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1992, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20: «Norme in materia di referendum popolare regionale», modificata dalla legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, e dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 48 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1992, n. 14.

Norme in materia di pesca e modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente: «Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 15.

Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7: «Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna», già modificata dalla legge regionale 17 maggio 1984, n. 23, dalla legge regionale 10 marzo 1959, n. 10, e dalla legge regionale 11 marzo 1992, n. 1, e norme sull'incompatibilità fra gli uffici di consigliere e di assessore regionale Pag. 8

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 17.

Provvidenze diverse a favore dell'agricoltura Pag. 14

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 15.

Disciplina dei beni in proprietà della Regione Pag. 17

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 16.

Modifiche alla legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990, recante: «Norme in materia di creazione di riserve naturali presso il bacino Tarsia e la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza». Pag. 19

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 17.

Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi Pag. 20

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 18.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, recante: «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 19.

Modificazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 3. Pag. 21

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 31.

Iniziative di solidarietà a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia Pag. 22

REGIONE TOSCANA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 giugno 1992, n. 3.

Disciplina degli asili nido Pag. 22

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1992, n. 7.

Norme di perequazione per il personale destinatario della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33 concernente: «Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della giunta regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli enti mutualistici e dagli enti disciolti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, alla legge n. 641/1978, alla legge n. 386/1974, alla legge n. 833/1978».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 34 del 3 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale trasferito alla regione Campania ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 616/77 e delle leggi 386/74, 349/77, 641/78, 833/78 e 642/79, appartenente ai ruoli tecnici o atipici, o che comunque fruiva di parametri differenziati, a parità di condizioni intese quali qualifiche di provenienza ed anzianità, viene immesso negli stessi livelli funzionali del personale tecnico o atipico inquadrato ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27, con decorrenza giuridica dalla data di inquadramento nei ruoli regionali ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Il personale amministrativo trasferito ai sensi delle leggi citate nell'art. 1 in possesso alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27 di uno dei requisiti qui di seguito elencati:

a) titolo di studio superiore a quello richiesto per il livello funzionale di appartenenza ai sensi della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33 e almeno tre anni di servizio complessivo prestato in detto livello;

b) titolo di studio previsto per il livello in godimento ai sensi della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33 e atti di conferimento posti in essere dai responsabili degli uffici relativi a mansioni proprie del livello superiore a quello di appartenenza svolte per almeno tre anni;

viene inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello di inquadramento, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un accertamento qualitativo, le cui modalità saranno stabilite dalla giunta regionale di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria.

2. L'inquadramento del personale che ha superato la prova qualitativa di cui sopra avviene ai sensi e per gli effetti della legge regionale 23 maggio 1984, n. 27, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 27/84 ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano al personale che, all'atto dell'inquadramento ai sensi della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33, non abbia ottenuto un passaggio di livello rispetto alla posizione giuridica di provenienza.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1992 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 e per gli anni successivi con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 22 luglio 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA

92R0772

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 1992, n. 0226/Pres.

Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali. Modifiche del termine stabilito dall'art. 3, 1° comma, per la presentazione della domanda di conferma dell'idoneità al funzionamento.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 63 del 22 luglio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, approvato con D.P.G.R. n. 083/Pres. del 14 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1990, registro n. 7, foglio n. 155;

Visto il D.P.G.R. n. 0452/Pres. dell'11 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1991, registro n. 28, foglio n. 349, con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al suddetto regolamento, fissando al 31 dicembre 1991 il termine entro il quale le strutture interessate dovevano presentare la domanda per la conferma dell'idoneità al funzionamento, ai sensi dell'art. 3, comma 1;

Considerato che le predette modifiche sono entrate in vigore il 5 dicembre 1991, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del citato provvedimento e che pertanto numerose strutture non hanno avuto il tempo necessario per la predisposizione della domanda di conferma e della documentazione da allegare alla stessa;

Ritenuto perciò di modificare il termine sopra indicato;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1797 del 16 aprile 1992;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'art. 3, comma 1 del «Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali» per la presentazione della domanda di conferma di idoneità al funzionamento, è sostituito con il termine del 31 ottobre 1992.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 30 aprile 1992

TURELLO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 22 giugno 1992
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 16, foglio 371*

92R0747

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1992, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20: «Norme in materia di referendum popolare regionale», modificata dalla legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, e dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 48.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 33 del 14 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, modificata dalla legge regionale 24 maggio 1984, n. 25, e dalla legge regionale 15 luglio 1986, n. 48, sono soppresse le parole «di Pretura».

Art. 2.

1. I primi tre commi dell'art. 8 della legge regionale n. 20 del 1957 e successive modifiche ed integrazioni sono costituiti dai seguenti:

«Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il 30 gennaio successivo alla data di emanazione della deliberazione di cui all'art. 7, ovvero alla data di trasmissione della richiesta di cui all'art. 3, o alla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma dell'art. 2; il decreto deve essere pubblicato entro i successivi dieci giorni e deve contenere, per tutti i referendum che devono essere indetti, la fissazione, nel medesimo giorno, della data di convocazione degli elettori per una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 30 giugno.

Non può però effettuarsi un referendum se non siano decorsi almeno quattro mesi dalla data di ultima convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di una delle due Camere o del Consiglio regionale o del Parlamento europeo o se mancano meno di quattro mesi al loro svolgimento. In tali casi il referendum può essere differito e svolgersi, anziché tra aprile e giugno, in una data compresa tra il 1° ottobre ed il 30 novembre successivi.

Qualora siano stati richiesti più referendum, anche relativi ad atti o questioni differenti, il Presidente ne ordina l'unione, ed essi si svolgono contemporaneamente con un'unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno».

Art. 3.

1. Il penultimo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 20 del 1957, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Nel caso che il referendum debba svolgersi in relazione a più atti o questioni differenti, all'elettore vengono consegnate tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse».

Art. 4.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai referendum popolari indetti alla data di entrata in vigore della stessa ed i relativi comizi sono convocati per una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 30 giugno 1993, nel rispetto comunque di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 20 del 1957, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Cagliari 14 agosto 1992

MEREU

92R0773

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1992, n. 14.

Norme in materia di pesca e modifiche alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente: «Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 33 del 14 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, concernente «Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca»

1. Il requisito della residenza e della sede legale in Sardegna previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, non è richiesto per le imprese di pesca iscritte nei registri delle imprese di pesca di Compartimenti marittimi della Sardegna alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, purché il titolare, ovvero il legale rappresentante dell'impresa di pesca, sia stato iscritto nei tre anni precedenti all'entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, nel registro dei pescatori professionali marittimi in un Compartimento marittimo della Sardegna.

2. I premi di fermo temporaneo e le indennità giornalieri di cui al capo I della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, sono concessi anche alle navi da pesca iscritte in Compartimenti marittimi diversi da quello della Sardegna a condizione che alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, fossero presenti le seguenti condizioni:

a) che le navi da pesca fossero in armamento da parte di imprese di pesca iscritte nei registri delle imprese di pesca dei Compartimenti marittimi della Sardegna;

b) che le navi da pesca svolgessero attività di pesca nelle acque prospicienti il territorio della regione;

c) che sia stato richiesto il trasferimento delle iscrizioni delle navi da pesca dai Compartimenti marittimi originari ai compartimenti marittimi della Sardegna.

3. Le indennità per il periodo di fermo tecnico di cui all'art. 2 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, sono concesse per l'intero periodo del fermo tecnico, determinato forfettariamente in 115 giorni, a condizione che i componenti l'equipaggio abbiano svolto nell'anno relativo al premio attività di pesca per almeno 151 giorni nei Compartimenti marittimi della Sardegna. Ai componenti dell'equipaggio, che abbiano svolto l'attività di pesca per un periodo inferiore, l'indennità è corrisposta in maniera proporzionalmente ridotta.

4. Ai titolari delle imprese di pesca che hanno effettuato il fermo temporaneo, disciplinato dal Capo I della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, è corrisposto il rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi al periodo nel quale le navi da pesca hanno osservato il fermo temporaneo. Non si fa luogo a rimborso per l'assicurazione infortuni sul lavoro.

5. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato a disporre l'anticipazione dei premi e delle indennità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, trascorsi 30 giorni dalla data di inizio del fermo temporaneo.

6. Al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 25, la cifra «30.000» è sostituita dalla cifra «60.000».

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'ottavo comma valutati in L. 2.400.000.000 per il 1992 ed in L. 2.400.000.000 per il 1993 gravano sul capitolo 05086 del bilancio della regione per il 1992 e su quello corrispondente per il 1993.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in L. 2.400.000.000 per l'anno finanziario 1992 e in L. 2.400.000.000 per l'anno finanziario 1993.

2. Nel bilancio della regione per l'anno 1992 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (Art. 30, legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 e art. 42 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 7), L. 2.400.000.000, mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 14 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

In aumento

05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Capitolo 05086 - (02.07) - Indennità giornaliera per la sospensione dell'attività di pesca negli stagni costieri, ivi compreso il rimborso degli oneri previdenziali (art. 1 della presente legge). L. 2.400.000.000.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul sopracitato capitolo del bilancio della regione per l'anno finanziario 1992 e sul capitolo corrispondente dei bilanci della regione per gli anni successivi.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Cagliari, 14 agosto 1992

MEREU

92R0774

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 15.

Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 35 del 1° settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME INTEGRATIVE E DI RACCORDO CON LA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1988, N. 4

Art. 1.

Oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove l'istituzione di servizi socio-assistenziali a favore delle persone affette da disturbi psichici residenti nel territorio regionale in armonia con la legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

2. In attuazione dell'art. 16 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, la presente legge detta norme per il coordinamento tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali, nel quadro delle competenze che la medesima legge assegna ai comuni ed alle Unità sanitarie locali e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730 e al D.P.C.M. 8 agosto 1985.

3. Ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le funzioni socio-assistenziali previste dalla presente legge sono attribuite ai comuni singoli, ai consorzi volontari ed alle associazioni di comuni.

4. Le disposizioni di cui al Titolo I della presente legge si applicano anche ai soggetti affetti da ritardo mentale residenti nel territorio regionale.

Art. 2.

Tipologia dei servizi

1. Nel quadro delle procedure di programmazione previste dal Titolo III della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, i comuni singoli, associati o consorziati predispongono ed attuano a favore dei soggetti affetti da disturbi psichici o da ritardo mentale:

a) interventi di assistenza economica, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e degli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni;

b) l'inserimento nei servizi residenziali e semiresidenziali, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4;

c) gli affidamenti familiari ed eterofamiliari, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4;

d) gli interventi di assistenza domiciliare, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4;

e) servizi di trasporto finalizzati all'accesso ai servizi nel territorio;

f) forme di inserimento lavorativo, o in aziende pubbliche e private, o mediante la costituzione di cooperative di lavoro e laboratori protetti secondo le disposizioni di cui all'art. 30 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e agli articoli 7 e 16 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33;

g) attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva, di tempo libero, secondo le indicazioni degli articoli 25 e 27 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4;

h) altre tipologie d'interventi previste dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono integralmente soggetti alla disciplina del Titolo IV della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e delle relative norme di attuazione.

3. Gli interventi di assistenza economica previsti dalla precedente lettera a), se a carattere continuativo, non sono cumulabili con l'assegno previsto dal Titolo II della presente legge.

Art. 3.

Requisiti per l'accesso ai servizi

1. Costituisce condizione per l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dall'articolo precedente il fatto che il soggetto sia assistito dai servizi del dipartimento di salute mentale o dal servizio di neuropsichiatria infantile della competente Unità sanitaria locale e che per esso le strutture competenti ai sensi del successivo art. 4 abbiano predisposto un adeguato piano d'intervento.

Art. 4.

Coordinamento tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali

1. L'équipe del dipartimento di salute mentale o il servizio di neuropsichiatria infantile dell'U.S.L. competente per territorio, integrata dall'operatore del servizio socio assistenziale del comune, determina la tipologia dell'intervento a favore del soggetto affetto da disturbi psichici o da ritardo mentale, previa attenta valutazione dei servizi e delle risorse presenti ed attivabili nel territorio. Contestualmente stabilisce la cadenza temporale delle relative verifiche.

2. Nel caso in cui nell'Unità sanitaria locale non sia attivato il dipartimento di salute mentale, le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dall'omonima struttura dell'Unità sanitaria locale vicinore.

3. Nel caso in cui nell'Unità sanitaria locale non sia attivato il servizio di neuropsichiatria infantile, le funzioni sono svolte dall'omonimo servizio dell'Unità sanitaria locale vicinore.

4. Per l'attuazione di specifiche forme d'intervento che richiedono l'integrazione tra l'area assistenziale e l'area sanitaria, i comuni e le Unità sanitarie locali stipulano apposite convenzioni ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e dell'art. 14, terzo comma, del D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12.

Art. 5.

Programmazione: rinvio alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nell'ambito dei programmi regionali e comunali previsti dagli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 4/88.

2. Il piano di ripartizione annuale del fondo regionale per i servizi socio-assistenziali previsto dall'art. 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, indica specificamente le quote da destinare ai servizi ed ai sussidi previsti dalla presente legge.

3. Le quote sono assegnate ai comuni con vincolo di destinazione sulla base dei programmi presentati ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e successive modificazioni.

TITOLO II

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 6.

Sussidio economico

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un sussidio economico a favore dei cittadini residenti in Sardegna che siano affetti da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico secondo le norme della presente legge.

2. Costituisce condizione per la concessione del sussidio la circostanza che il soggetto sia assistito dai servizi del dipartimento di salute mentale o dal servizio di neuropsichiatria infantile e che per lo stesso sia stato predisposto un adeguato piano d'intervento ai sensi del precedente art. 4.

Art. 7.

Infermità riconosciute

1. Ai sensi dell'art. 6 della presente legge si considerano affetti da disturbo a carattere invalidante coloro che presentano una delle infermità previste dal successivo allegato A in grado tale da costituire motivo di permanente ed irreversibile perdita delle capacità occupazionali e/o dell'autonomia del soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana.

2. L'elenco delle infermità previsto dall'allegato A della presente legge è aggiornato e modificato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della sanità, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 8.

Competenze delle équipe dipartimentali

1. L'équipe dipartimentale o il servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità sanitaria Locale, integrati dall'operatore del servizio socioassistenziale del comune, esprime il parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio in relazione al piano d'intervento previsto per il soggetto.

2. Per i casi di carenza nella Unità sanitaria locale competente dei servizi psichiatrici, si provvede ai sensi del precedente art. 4, secondo e terzo comma.

3. Nel caso in cui l'équipe ritenga inopportuna la concessione del sussidio, indica quale sia l'intervento socio-sanitario alternativo e ne verifica l'attuabilità sulla base delle risorse e dei servizi presenti nel territorio.

4. Qualora la Commissione periferica prevista dal successivo art. 14 conceda il sussidio nonostante il parere negativo dell'équipe, è tenuta a darne nel provvedimento adeguata motivazione.

Art. 9.

Stato di bisogno economico

1. Ai sensi dell'art. 6 della presente legge si considerano in stato di bisogno economico i soggetti il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a L. 550.000 mensili al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e delle imposte.

2. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l'assegno di accompagnamento.

3. Non sussiste lo stato di bisogno a carico di minori, interdetti o inabilitati quando la famiglia di appartenenza superi il reddito imponibile di lire 50 milioni.

4. Il limite di reddito previsto al precedente primo comma è aggiornato annualmente mediante la legge finanziaria regionale.

Art. 10.

Misura del sussidio

1. Al soggetto che si trovi nelle condizioni cliniche ed economiche previste dai precedenti articoli 7 e 9 la Regione concede un sussidio commisurato al reddito personale, fino alla concorrenza della somma di L. 550.000 mensili, o della maggiore somma derivante dall'adeguamento annuale del limite di reddito di cui all'art. 9, quarto comma, della presente legge.

2. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in L. 4.950.000.000 per l'anno 1992 e in L. 9.950.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (cap. 12001-01).

Art. 11.

Procedimento di concessione del sussidio

1. Per la concessione del sussidio i soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla Commissione periferica competente per territorio ai sensi del successivo art. 14, corredata della documentazione di cui all'allegato B della presente legge, del piano d'intervento e del parere di cui ai precedenti articoli 6, secondo comma, e 8.

2. La Commissione accerta la sussistenza delle condizioni cliniche e dello stato di bisogno economico rispettivamente previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Nei dieci giorni successivi la Commissione trasmette le risultanze del proprio accertamento all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale dandone contestuale comunicazione all'istante.

4. Il sussidio è concesso con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità, sulla base delle risultanze dell'accertamento compiuto dalla competente Commissione periferica.

5. Copia del decreto di concessione è trasmessa al comune di residenza dell'istante, per le procedure di erogazione, entro 30 giorni dalla sua emanazione.

6. Dell'emanazione del provvedimento è data comunicazione all'istante.

7. L'erogazione del sussidio è delegata al comune di residenza dell'istante, che vi provvede mensilmente sulla base delle situazioni periodiche di aggiornamento trasmesse dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità con provvedimento del Sindaco.

8. Il sussidio è concesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 12.

Costituzione presso i comuni del fondo per l'erogazione del sussidio

1. Per l'erogazione del sussidio previsto dalla presente legge, l'Amministrazione regionale provvede alla costituzione, presso ciascun comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata.

2. Il fondo di cui al precedente comma è costituito, presso ciascun comune interessato, con un accreditamento iniziale non superiore a sei dodicesimi dell'ammontare complessivo annuale dei benefici presuntivamente erogabili in favore dei soggetti beneficiari ivi residenti alla data del 30 dicembre 1991.

3. Il fondo viene reintegrato all'inizio di ogni semestre, o prima, se esaurito, sulla base dei rendiconti che i comuni trasmettono, con periodicità trimestrale, all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, corredati della documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti.

Art. 13.

Verifica delle condizioni cliniche ed economiche

1. Le condizioni cliniche ed economiche dei soggetti che godono del sussidio sono soggette a verifica. Le relative procedure sono disciplinate con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle seguenti disposizioni.

2. L'équipe dipartimentale verifica annualmente, comunicando nei 30 giorni successivi le risultanze del proprio accertamento alla Commissione periferica, la permanenza delle condizioni cliniche legittimanti la concessione del sussidio.

3. All'accertamento della permanenza dello stato di bisogno economico provvede la Commissione periferica competente per territorio con cadenza quinquennale. A tal fine i beneficiari dell'assegno devono presentare annualmente alla Commissione copia delle certificazioni di cui al terzo alinea dell'allegato B della presente legge.

4. Le risultanze degli accertamenti sono trasmesse all'Assessorato dell'igiene e sanità e comunicate all'istante entro 10 giorni dalla stesura dei relativi verbali.

5. L'insussistenza dello stato di bisogno o delle condizioni cliniche richieste dalla legge, accertata ai sensi dei commi precedenti, è causa di revoca del provvedimento di concessione del sussidio.

6. La revoca del sussidio è disposta con decreto motivato dall'Assessore dell'igiene e sanità copia del decreto di revoca è trasmessa al comune competente per territorio entro 30 giorni dalla sua emanazione. Nel medesimo termine il provvedimento è comunicato all'interessato.

Art. 14.

Commissioni periferiche

1. L'accertamento delle condizioni cliniche e dello stato di bisogno rispettivamente previsto agli articoli 7 e 9 della presente legge è demandato ad apposite Commissioni periferiche, istituite in numero di sei, decentrate territorialmente ed aventi competenza per i rispettivi ambiti territoriali:

- 2 a Cagliari, istituite rispettivamente presso le USL n. 21 e n. 15;
- 2 a Sassari, istituite rispettivamente presso le USL n. 1 e n. 4;
- 1 a Nuoro, istituita presso la USL n. 7;
- 1 ad Oristano, istituita presso la USL n. 13.

2. Ciascuna Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composta da:

- a) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Unità sanitarie locali della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, o un professore universitario di I o di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle università di Cagliari o di Sassari;
- c) un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Unità sanitarie locali della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, oppure un professore universitario di I o di II fascia nella disciplina di neuropsichiatria infantile delle università di Cagliari o Sassari;
- d) un funzionario medico dirigente dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;
- e) un funzionario amministrativo dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

3. Nel decreto di nomina, per ogni componente effettivo è individuato il supplente.

4. Le Commissioni periferiche si riuniscono su convocazione del Presidente non meno di due volte al mese, nonché ogni qual volta sia ritenuto necessario e durano in carica due anni.

5. Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive integrazioni e modificazioni; la relativa spesa è valutata in L. 50.000.000 annui (cap. 02102).

Art. 15.

Commissione centrale

1. Presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, è istituita una apposita Commissione centrale nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e composta da:

- a) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Unità sanitarie locali della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, o un professore universitario di I o di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle università di Cagliari o di Sassari;
- c) un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Unità sanitarie locali della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, oppure un professore universitario di I o di II fascia nella disciplina di neuropsichiatria infantile delle università di Cagliari o Sassari;
- d) un funzionario medico dirigente dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
- e) un funzionario amministrativo dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

2. Per ogni componente effettivo è nominato il supplente.

3. La Commissione centrale:

- a) vigila sull'attività delle Commissioni periferiche;
- b) formula indirizzi e direttive sulle modalità dell'accertamento delle condizioni cliniche e dello stato di bisogno, finalizzate a garantire l'uniformità di trattamento degli istanti;
- c) formula proposte di aggiornamento della tabella di patologie;
- d) formula proposte di revisione delle misure previste dalla presente legge in relazione alla progressiva attuazione della rete dei servizi psichiatrici nel territorio;
- e) cura l'istruttoria dei ricorsi di cui al successivo art. 16.

4. In riferimento alle funzioni ad essa attribuite la Commissione presenta all'Assessore regionale dell'igiene e sanità, entro il 31 gennaio di ogni anno, un'apposita relazione.

5. La Commissione si riunisce non meno di una volta ogni due mesi ed ogni qual volta sia necessario, su convocazione del suo Presidente.

6. Ai componenti la Commissione si applica il disposto del precedente art. 14, quinto comma.

Art. 16.

Ricorso

1. Contro i provvedimenti di diniego e di revoca della concessione del sussidio è dato ricorso al Presidente della Giunta.

Art. 17.

Azioni programmatiche

1. La Regione si impegna a promuovere, attraverso il piano sanitario regionale, il riordino del settore assistenziale psichiatrico, mediante uno specifico progetto-obiettivo sulla tutela della salute mentale. Detto progetto obiettivo dovrà indicare:

1) gli obiettivi programmatici regionali in tema di prevenzione, cura e riabilitazione del sofferente, considerati come momenti congiunti di un globale ed inscindibile intervento;

2) i servizi deputati alla tutela della salute mentale, adeguati per standard di personale e di funzionamento; essi dovranno essere incentrati nel dipartimento di salute mentale e nelle strutture universitarie equipollenti cui sono devolute tutte le funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione, ivi comprese quelle socio-assistenziali ad esse finalizzate, nel rispetto dei principi della unicità e continuità delle strategie di intervento a favore dei sofferenti mentali e dei portatori di ritardo mentale;

3) le strutture dei dipartimenti di salute mentale e le strutture universitarie equipollenti, ivi comprese quelle a carattere residenziale e semiresidenziale, nonché altre di nuova istituzione, i relativi standard in termini di locali ed attrezzature;

4) le norme di coordinamento funzionale ed amministrativo tra i dipartimenti di salute mentale, le strutture universitarie equipollenti e i servizi socio-assistenziali dei comuni e delle Unità sanitarie locali secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 4/88 e nel rispetto dei principi di cui al punto 2) del presente articolo.

Art. 18.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore della presente legge si estingue il diritto all'assegno mensile percepito ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44. Sono fatte salve le mensilità maturate dagli aventi diritto in base a tale legge sino all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. I soggetti già titolari del diritto all'assegno previsto dalla legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, per usufruire dei benefici previsti dalle presenti disposizioni devono presentare una nuova domanda ai sensi del precedente art. 11, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è integralmente soggetta alla disciplina prevista dai precedenti articoli 6, 7, 9 e 10.

3. Al fine di garantire la continuità degli interventi, per le domande presentate ai sensi del comma precedente e concluse con un provvedimento favorevole, l'assegno è erogato con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44

1. Per i soggetti già titolari alla data di entrata in vigore della presente legge del diritto al pagamento della retta di ricovero previsto dall'art. 1, primo comma, lett. b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, la competente équipe dipartimentale, integrata dall'operatore del servizio sociale del comune, verifica l'opportunità terapeutica del ricovero ed individua il tipo d'intervento più adeguato al caso concreto in base al precedente art. 2, tenendo conto delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio.

2. La prosecuzione del ricovero presso la struttura di provenienza del soggetto può essere disposta a condizione che essa presenti i requisiti previsti dagli articoli 40 e 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e che si tratti di struttura convenzionata ai sensi degli articoli 42, settimo comma, e 44, ottavo comma, della medesima legge.

3. Sino all'espletamento delle attività di verifica da parte delle équipe dipartimentali, per i soggetti indicati dal primo comma del presente articolo è prorogata l'applicazione degli articoli 1, primo comma, lett. b) e 5, secondo comma, della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44.

4. Per l'anno 1992 la retta prevista dall'art. 1 primo comma, lett. b), della legge regionale 22 ottobre 1987 n. 44 è stabilita in L. 70.000 al giorno.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si fa fronte con le disponibilità del fondo per i servizi socio-assistenziali di cui all'art. 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

6. I comuni competenti per residenza dei ricoverati comprendono tali oneri nei programmi annuali di cui all'art. 21 della medesima legge.

7. Le somme accreditate ai comuni ai sensi del presente articolo devono intendersi vincolate alla destinazione.

Art. 21.

Attrazione del Piano regionale per l'assistenza psichiatrica

1. La spesa di L. 10.000.000.000 per l'anno 1992 di cui al secondo comma della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è rideterminata in L. 5.000.000.000; per le medesime finalità è autorizzata per ciascuno degli anni 1993 e 1994 la spesa di L. 2.500.000.000 (cap. 12133-02).

2. Per la realizzazione degli interventi in conto capitale relativi all'attuazione del piano per l'assistenza psichiatrica è autorizzata per gli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa complessiva di L. 25.000.000.000 (cap. 12139-02) così ripartita:

1992	L. 10.000.000.000
1993	L. 7.500.000.000
1994	L. 7.500.000.000

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in L. 10.000.000.000 per l'anno 1992, in L. 20.000.000.000 per l'anno 1993 ed in L. 20.000.000.000 per gli anni successivi.

2. Alle spese derivanti dal secondo comma dell'art. 19 si fa fronte con lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/08 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992.

3. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1992-1994 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

4. Alla maggiore spesa di L. 10.000.000.000 prevista per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall'art. 21 si fa fronte con quota parte del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

5. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli 02102, 12001/01, 12001/08, 12133-02 e 12139-02 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 27 agosto 1992

CABRAS

(Omissis).

92R0790

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7: «Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna», già modificata dalla legge regionale 17 maggio 1984, n. 23, dalla legge regionale 10 marzo 1959, n. 10, e dalla legge regionale 11 marzo 1992, n. 1, e norme sull'incompatibilità fra gli uffici di consigliere e di assessore regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 35 del 1° settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ufficio di assessore regionale è incompatibile con quello di consigliere regionale.

2. I consiglieri regionali proposti per la nomina ad assessore presentano, all'atto della proposta, le proprie dimissioni dal Consiglio, che le accoglie con lo stesso ordine del giorno con il quale nomina gli assessori.

3. Gli assessori regionali in carica alla entrata in vigore della presente legge devono, entro 30 giorni, optare tra l'ufficio di consigliere regionale e l'ufficio di assessore.

Art. 2.

1. L'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. L'Assegnazione di 64 seggi, degli 80 che compongono il Consiglio regionale, è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali e recupero dei voti residui in un collegio unico regionale, cui accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano ottenuto almeno un quoziente intero in una circoscrizione elettorale provinciale o 30.000 voti complessivi. La riforma ag.

3. L'assegnazione dei restanti seggi è effettuata mediante riparto in una circoscrizione elettorale regionale, per la quale possono presentare liste, anche congiuntamente, soltanto i partiti o gruppi politici che abbiano presentato con lo stesso contrassegno liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali.

4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante i punti essenziali del programma di governo della lista e l'indicazione della coalizione politica con la quale si intende attuarlo e del candidato proposto per la carica di Presidente della Giunta regionale.

5. Qualora una lista superi nella circoscrizione elettorale regionale il 45 per cento dei voti validi, i seggi assegnati alla circoscrizione sono ripartiti proporzionalmente fra tutte le liste in essa presentate.

6. Altrimenti i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale sono ripartiti fra le tre liste più votate, in proporzione ai risultati da queste conseguiti in una votazione ulteriore, che si svolge la domenica successiva».

Art. 3.

1. L'art. 2 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Il territorio della Regione sarda è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali provinciali forma il collegio unico regionale, ai soli fini dell'utilizzazione dei voti residui.

3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale è calcolato dividendo per 64 la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'istituto centrale di statistica, ed assegnando ad ogni circoscrizione elettorale provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni elettorali provinciali che abbiano i più alti resti;

5. In relazione ai dati di cui ai precedenti commi, prima della convocazione dei comizi elettorali, sarà formata, con deliberazione della Giunta regionale, apposita tabella che verrà emanata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. È inoltre istituita una circoscrizione elettorale regionale, alla quale spettano 16 seggi.

7. L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale avviene secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 73, 77-bis, 78, 79 e 79-bis della presente legge».

Art. 4.

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Ogni elettore dispone di un voto di lista per la circoscrizione elettorale provinciale e di un voto di lista per la circoscrizione elettorale regionale».

2. Al secondo comma del medesimo art. 3 sono aggiunte le parole: « escluso l'eventuale secondo turno di votazione per la circoscrizione elettorale regionale, nel quale resta valido l'ordine di preferenza stabilito nel primo turno».

Art. 5.

1. Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte:

a) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio per i collegi fino a 500.000 abitanti;

b) da non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio, per i collegi oltre i 500.000 abitanti».

2. Al termine del secondo comma del medesimo art. 12 è aggiunta la seguente frase:

«Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».

3. Il quarto comma del medesimo art. 12 è sostituito dal seguente:

«La firma del sottoscrittore deve essere autenticata nelle forme previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53».

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente art. 5 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare».

2. Il terzo comma del medesimo art. 13 è sostituito dal seguente:

«Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre quinti e non maggiore di quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere nel collegio, con arrotondamento all'unità superiore, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati».

Art. 7.

1. Nell'art. 14 della legge regionale n. 7 del 1979 le parole «tre liste circoscrizionali» sono sostituite dalle parole «una lista circoscrizionale».

Art. 8.

1. Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«La presentazione delle liste si effettua, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».

2. Nel secondo comma del medesimo art. 15 sono soppresse le parole «i certificati di nascita o documenti equipollenti».

3. Il quarto comma del medesimo art. 15 è sostituito dal seguente:

«La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto».

Art. 9.

1. Nel numero 5) del primo comma dell'art. 17 della legge regionale n. 7 del 1979 sono soppresse le parole «il certificato di nascita, o documento equipollente, e».

Art. 10.

1. Il numero 1) del primo comma dell'art. 18 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'art. 15, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

2. Il numero 4) del primo comma del medesimo art. 18 è sostituito dal seguente:

«4) trasmette immediatamente alla Prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'art. 8, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero seguente».

Art. 11.

1. Il primo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all'art. 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere».

Art. 12.

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis

1. La presentazione delle liste per la circoscrizione elettorale regionale si effettua presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del diciannovesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

2. Le liste dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale possono essere presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali utilizzando nelle stesse identico contrassegno.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di dette liste.

4. Qualora la lista sia presentata congiuntamente da una coalizione di due o più partiti o gruppi politici, nella dichiarazione di presentazione deve essere specificato con quale contrassegno la lista medesima intende distinguersi, nonché la denominazione della coalizione che presenta la lista, che può consistere anche nel solo insieme delle denominazioni dei partiti o gruppi politici coalizzati. È consentito alla coalizione l'uso di un contrassegno diverso da quelli depositati ai sensi dell'art. 8, nel rispetto comunque dei commi quarto, quinto e sesto di detto articolo.

5. La dichiarazione di presentazione della lista per la circoscrizione elettorale regionale deve essere sottoscritta dal Presidente o Segretario o responsabile nazionale o regionale del partito o gruppo politico, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.

6. In caso di presentazione congiunta, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da un rappresentante comune, incaricato congiuntamente, con mandato autenticato dal notaio, dai Presidenti o Segretari o responsabili nazionali o regionali dei partiti o gruppi politici coalizzati.

7. Le firme dei presentatori devono essere autentiche nelle forme previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

8. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente art. 5 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

9. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione regionale e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati».

10. Nessuno può essere candidato contemporaneamente in più liste per la circoscrizione regionale, né in liste per le circoscrizioni elettorali provinciali e per quella regionale presentate da partiti o gruppi politici diversi, pena la nullità della sua elezione.

11. Insieme con la lista debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

12. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19.

13. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 16 a 20».

Art. 13.

1. Dopo l'art. 20-bis della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

«Art. 20-ter.

1. La Cancelleria della Corte d'Appello, accertata l'identità personale del depositante, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.».

Art. 14.

1. Dopo l'art. 20-ter della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

«Art. 20-quater.

1. L'ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) verifica se le liste siano state presentate in termine ed esclusivamente da partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali utilizzando nelle stesse identico contrassegno, se siano accompagnate dal documento programmatico di cui all'art. 1 e se comprendano un numero di candidati pari a sedici; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;

2) verifica che il contrassegno con il quale la lista intende caratterizzarsi non contravvenga ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 8 e, se del caso, invita i presentatori a sostituirlo;

3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

5) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista, nonché dei contrassegni presentati dalle altre liste, e proporre osservazioni avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.

3. L'ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

4. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione.».

Art. 15.

1. Dopo l'art. 20-quater della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

«Art. 20-quinquies.

1. L'ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena deciso in merito, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al successivo numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alle Prefetture le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'art. 20-bis, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero seguente;

5) provvede, per mezzo delle Prefetture, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.».

Art. 16.

1. Dopo l'art. 20-quinquies della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

«Art. 20-sexies.

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all'art. 20-bis, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed agli uffici centrali circoscrizionali, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.

2. Si applica a detti rappresentanti di lista l'art. 20 della presente legge.

3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del Comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

4. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

5. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'Appello all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.».

Art. 17.

1. Il primo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca due tagliandi, uno per ciascun turno di votazione, che vengono staccati dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.».

Art. 18.

1. Il primo comma dell'art. 24 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione a norma dell'art. 45 nonché l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 46;
- 4) tre copie dei manifesti contenenti le liste dei candidati della circoscrizione elettorale provinciale e di quella regionale; una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 19 e dell'articolo 20-sexies;
- 7) i pacchi delle schede che al Sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) due urne;
- 9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.».

Art. 19.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

«Le schede per il secondo turno di votazione per la circoscrizione elettorale regionale recano soltanto i contrassegni delle liste ammesse a parteciparvi.».

Art. 20.

1. Nel primo comma dell'art. 28 della legge regionale n. 7 del 1979 le parole «cinque scrutatori» sono sostituite dalle parole «quattro scrutatori».

Art. 21.

1. Il primo comma dell'art. 29 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«La nomina dei Presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53.».

2. Il secondo comma del medesimo articolo è soppresso.

Art. 22.

1. L'art. 30 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Per la nomina degli scrutatori si applica l'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.».

Art. 23.

1. L'art. 31 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Il Segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado».

Art. 24.

1. L'art. 32 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 32.

1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale addetti al servizio elettorale, ancorché iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53, o nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di Segretario nelle elezioni per il Consiglio regionale della Sardegna.».

Art. 25.

1. L'art. 33 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 33.

1. Gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali sono quelli stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 26.

1. Il primo comma dell'art. 43 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio.».

Art. 27.

1. L'art. 52 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 52.

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'art. 51 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.».

Art. 28.

1. L'art. 60 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 60.

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Indi il Presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.»

Art. 29.

1. L'art. 61 della legge regionale n. 7 del 1979 è abrogato.

Art. 30.

1. L'art. 63 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 63.

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, procede per la circoscrizione elettorale regionale e successivamente per quella provinciale alle operazioni elencate in questo e negli articoli seguenti:

1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 43, 44, 48 e 49, dalla lista di cui all'art. 47 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal Presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente rimesso al Pretore del mandamento, per il tramite del Comune, il quale ne rilascia la ricevuta;

2) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate al numero 1), rimessi al Pretore del mandamento.

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale. I plichi di cui al comma precedente devono essere rimessi al Pretore del mandamento contemporaneamente».

Art. 31.

1. L'art. 64 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 64.

1. Appena compiute le operazioni di cui all'art. 63, il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero

progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, o il numero del candidato stesso nella rispettiva lista e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne dal verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

9. I nominativi dei Presidenti inadempienti agli obblighi previsti dal presente articolo sono segnalati al Presidente della Corte d'Appello da parte degli uffici centrali circoscrizionali ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53».

Art. 32.

1. Dopo il quarto comma dell'art. 71 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

«Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono personalmente reponsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni».

Art. 33.

1. Dopo l'art. 71 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

«Art. 71-bis.

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 7, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti per le schede concernenti la circoscrizione elettorale regionale:

1) fa lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 69, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 71;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sulla assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che — suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo — verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al secondo comma dell'art. 71-*quater*.

3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione».

Art. 34.

1. Dopo l'art. 71-*bis* della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

«Art. 71-*ter*.

1. Compite le operazioni di cui al precedente articolo, l'ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'art. 71-*bis*, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

b) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'art. 71-*bis*, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

c) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ogni candidato; l'estratto del verbale di cui alla presente lettera viene trasmesso all'ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale».

Art. 35.

1. Dopo l'art. 71-*ter* della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

«Art. 71-*quater*.

1. Di tutte le predette operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale».

Art. 36.

1. Il periodo iniziale del primo comma dell'art. 72 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Successivamente l'ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti per le schede concernenti per la circoscrizione elettorale provinciale:».

Art. 37.

1. Dopo l'art. 77 della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

«Art. 77-*bis*.

1. L'ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'art. 7, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti la circoscrizione elettorale regionale, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale regionale, che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della

circoscrizione, e verifica che almeno una cifra elettorale superi il 45 per cento del totale dei voti validamente espressi nella circoscrizione elettorale regionale; qualora non si verifichi tale condizione, individua le tre liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali e, datane immediata comunicazione alle Prefetture per gli adempimenti di cui all'art. 79-*bis*, passa alle operazioni di cui al seguente comma;

b) divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale, ed in cui il primo elemento è uguale ad uno ed i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di 0,25. Quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

2. Indi l'Ufficio elettorale regionale:

a) determina la cifra individuale di ogni candidato che è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'art. 71-*bis*, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

3. Qualora si sia verificata la condizione di cui alla lettera a) del primo comma, il presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista nella lettera b) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'appello.

5. Il presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla presidenza della Giunta regionale ed alle prefetture».

Art. 38.

1. Il numero 2) del primo comma dell'art. 78 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno, sempreché la somma delle cifre elettorali da esse conseguite nelle circoscrizioni elettorali provinciali sia pari ad almeno 30.000 voti oppure abbiano conseguito un quoziente in almeno un collegio elettorale circoscrizionale».

2. Il terzo comma del medesimo articolo 78 è sostituito dal seguente:

«I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste, ammessi all'assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale, per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti ed, in caso di parità, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati».

3. Il quarto comma del medesimo art. 78 è sostituito dal seguente:

«A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui dei gruppi di liste, ammessi all'assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale, che non hanno raggiunto il quoziente regionale».

Art. 39.

1. Dopo l'art. 79 della legge regionale n. 7 del 1979 è aggiunto il seguente:

«Art. 79-*bis*.

1. Qualora occorra procedere ad una seconda votazione per la circoscrizione elettorale regionale, le prefetture, non appena pervenuta la comunicazione di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 77-*bis*, provvedono agli adempimenti relativi alla stampa e trasmissione delle schede e dei manifesti, occorrenti per il secondo turno di votazione.

2. Gli uffici elettorali di sezione, circoscrizionali e regionale mantengono la composizione del precedente turno elettorale.

3. Valgono per le operazioni di voto e per le operazioni di competenza degli uffici elettorali di sezione e circoscrizionali, in quanto applicabili, le norme che regolano il primo turno elettorale».

Art. 40.

1. Dopo l'art. 79-bis della legge regionale n. 7 del 1979 è inserito il seguente:

«Art. 79-ter.

1. L'ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'art. 7, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti il secondo turno elettorale, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna delle tre liste, che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale;

b) divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale, ed in cui il primo elemento è uguale ad uno ed i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di 0,25. Quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

2. Indi il Presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria determinata dai voti di preferenza riportati dai candidati nel primo turno elettorale, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

3. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.

4. Il Presidente dell'ufficio centrale regionale prevede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della giunta regionale ed alle prefetture».

Art. 41.

1. L'art. 83 della legge regionale n. 7 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 83.

1. S'intende eletto nel collegio regionale il consigliere che sia stato contemporaneamente eletto anche in un collegio provinciale».

Art. 42.

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Presidente della giunta regionale provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione di un testo aggiornato della legge regionale n. 7 del 1979 con le successive modifiche e integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 27 agosto 1992

CABRAS

92R0791

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 17.

Provvidenze diverse a favore dell'agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 35 del 1° settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Capitalizzazione delle società cooperative

1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi — che operano nel settore della raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici — l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi su prestiti agrari, con durata quinquennale, da erogare a favore dei soci degli enti sopra indicati, anche per il tramite degli enti medesimi, allo scopo delegati dai soci, e da destinare esclusivamente alla sottoscrizione e al versamento di quote sociali.

2. I prestiti saranno assistiti dalla garanzia regionale di cui all'art. 1 e seguenti della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44.

3. Gli oneri di cui al presente articolo, previsti in L. 3.000.000.000 per l'anno finanziario 1992, fanno carico al fondo di rotazione per la cooperazione agricola di cui alla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40 (cap. 06097).

Art. 2.

Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Coghinas

1. Nell'anno 1992 è concesso un contributo straordinario di L. 2.300.000.000 al Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Coghinas per il completamento e l'ampliamento del progetto di riordino della rete irrigua del comprensorio di bonifica, già parzialmente finanziato con fondi FIO.

Art. 3.

Ristrutturazione delle cooperative agricole

1. Ai fini della attuazione dell'art. 57 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, le strutture delle cooperative che deliberano l'autoscioglimento possono, in alternativa alla vendita:

a) essere cedute a terzi, nelle forme e nei modi volta per volta fissati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, al fine di garantire una ripresa del comparto produttivo nel quale lo stabilimento operava o di altri comparti di interesse locale;

b) essere vendute, a prezzo simbolico, alle amministrazioni locali o agli enti pubblici che presentano un idoneo piano di utilizzo.

2. A valere sul fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all'art. 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte al pagamento del 90 per cento degli oneri derivanti dall'assolvimento della garanzia prestata dalle cooperative lattiero-casearie a favore del Consorzio regionale lattierie sociali Sardegna a tutela dei prestiti di esercizio concessi a quest'ultimo ente ai sensi del vigente ordinamento in materia di credito agrario. Per la differenza, a richiesta delle cooperative interessate, può essere concesso il mutuo di assestamento previsto dal citato art. 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14. La regione subentra nelle ragioni delle cooperative garanti verso l'ente garantito.

3. In sede di applicazione del citato art. 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, del citato art. 57 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, e del precedente secondo comma, l'amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti erogati da istituti di credito a valere sui fondi di rotazione o anticipazione regionale o dalla concessione di contributi.

4. A valere sul richiamato fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, l'amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma — recante una spesa complessiva non superiore a L. 10.000.000.000 — per la ricapitalizzazione, mediante interventi contributivi, delle cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione. Il programma, predisposto dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, è riservato alle cooperative che, pur trovandosi in una situazione contingente di squilibrio economico-finanziario, dimostrino di avere comprovate possibilità di ripresa economica ed è approvato ai sensi degli artt. 4, lett. i) e 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. A valere sul richiamato fondo per la trasformazione delle cooperative agricole, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma recante una spesa complessiva non superiore a L. 2.500.000.000 per il ripianamento dei debiti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, delle associazioni dei produttori agricoli riconosciuti ai sensi della legislazione regionale. Il programma, predisposto dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è approvato dalla giunta regionale ai sensi degli artt. 4, lett. i) e 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in L. 24.500.000.000 e grava per 17.000.000.000 sulle disponibilità esistenti sul fondo di cui all'art. 40 della legge regionale n. 14/1981 e per L. 7.500.000.000 con una quota degli stanziamenti disposti nell'anno finanziario 1992 sul cap. 06223.

Art. 4.

Settore caprino

1. Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, sono estese al settore caprino.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano nei limiti degli stanziamenti esistenti sul cap. 06205 del bilancio della regione per il 1992.

Art. 5.

Impianti cooperativi di trasformazione

1. A richiesta delle cooperative beneficiarie, una quota del contributo erogato dall'Amministrazione regionale per gli impianti cooperativi di trasformazione, in base alla normativa vigente, può essere convertita nel concorso interessi sui mutui integrativi concessi dagli istituti di credito.

2. In tal caso l'intervento complessivo, costituito dalla sommatoria del contributo e del mutuo concessi, non può superare l'importo della spesa ammessa dall'Amministrazione regionale.

3. Il tasso minimo a carico dei beneficiari dei predetti mutui non può essere inferiore a quello minimo previsto dal Ministero del tesoro e per le opere di miglioramento fondiario.

Art. 6.

Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al CON.SAR.CO.RI. (Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita) un contributo straordinario di L. 2.200.000.000 per il ripiano del disavanzo esistente al 1° gennaio 1992 (cap. 06337).

Art. 7.

Contributi alle associazioni dei produttori agricoli

1. Una quota dello stanziamento del cap. 06319 del bilancio per il 1992, non superiore a L. 900.000.000, è destinata alle associazioni dei produttori agricoli, riconosciute ai sensi della legge regionale 2 giugno 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, per le spese sostenute negli anni 1990 e 1991.

2. All'art. 4, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

«Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico della Regione».

Art. 8.

Fondo dotazione COLVAS

1. Al fine di contribuire al decollo del polo unico del latte vaccino, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al COLVAS (Consorzio latte vaccino sardo) un fondo di dotazione di esercizio dell'importo di L. 500.000.000, per il perseguimento delle finalità statutarie (cap. 06209). I programmi annuali di spesa sono previamente approvati dall'Assessorato dell'agricoltura, che eserciterà il controllo sull'utilizzo del fondo medesimo.

Art. 9.

Abrogazione di pareri

1. L'art. 7 della legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, concernente provvidenze a favore delle cooperative ed altre associazioni di produttori, è soppresso.

Art. 10.

Contributi ai comuni per l'adeguamento e la ristrutturazione dei padiglioni fiera-mostra-mercato zootecnico

1. È autorizzata, per l'anno 1992, l'erogazione di un contributo complessivo di L. 1.400.000.000 per l'adeguamento e la ristrutturazione dei padiglioni fiera-mostra-mercato zootecnico, da ripartire in ragione di:

- L. 800.000.000 al comune di Ozieri;
- L. 200.000.000 al comune di Nuragus;
- L. 200.000.000 al comune di Abbasanta;
- L. 200.000.000 al comune di Macomer.

Art. 11.

Piani particellari di espropriazione

1. Fatti salvi i provvedimenti di concessione già definiti all'entrata in vigore della presente legge, il finanziamento delle spese per i piani particellari di espropriazione, relativi ai progetti di opere infrastrutturali ai sensi del «Programma straordinario per la riforma e il riassetto del settore agropastorale», farà carico al titolo di spesa P/1.01, istituito sulla contabilità speciale del Piano zone interne, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

2. I procedimenti espropriativi e di occupazione d'urgenza delle aree di sedime verranno promossi dagli enti concessionari delle opere.

3. L'articolo 42 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 è abrogato.

Art. 12.

Modifiche ed integrazioni dell'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44

1. Il concorso regionale sulle passività già in ammortamento ammesse ad usufruire dei mutui di assestamento, previsti dall'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, viene riconosciuto fino alla data di stipula del contratto di mutuo di assestamento.

2. Le semestralità e le annualità degli interessi dovuti per il periodo di preammortamento dei mutui previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 possono essere capitalizzati su richiesta del mutuatario.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo grava, nei limiti dello stanziamento esistente, sulle disponibilità del capitolo 06073 del bilancio della Regione per il 1992 e su quelli corrispondenti degli anni successivi.

Art. 13.

Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. Al paragrafo 6.6 del titolo di spesa P/1.06 del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Le iniziative alle quali provvede direttamente l'Amministrazione regionale possono essere indirizzate anche a favore di produttori e trasformatori ancorché non associati in cooperative o consorzi, con preferenza per le cooperative e loro consorzi».

Art. 14.

Albo degli imprenditori agricoli

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 è abrogato il titolo IV della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19.

2. A decorrere dalla stessa data è istituito presso l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - ERSAT - il nuovo albo degli imprenditori agricoli.

3. Le domande per l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli sono presentate, direttamente o tramite l'ERSAT, ai comitati comprensoriali agricoli che deliberano sulla sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo. Per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo i comitati comprensoriali agricoli possono avvalersi degli uffici dell'ERSAT.

4. I criteri politico-amministrativi per la gestione dell'albo sono determinati dalla Giunta regionale in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento CEE n. 2328/91 e secondo le procedure dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 15.

Indennità compensativa

1. Al fine di superare i gravi ritardi nel pagamento dell'indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, onde favorire una sollecita erogazione degli interventi previsti dai Regolamenti CEE n. 797/85 e 2328/91 e loro successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le relative provvidenze nei limiti delle disponibilità iscritte nel capitolo 06206-01.

L'assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore medesimo di concerto con l'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è autorizzato a reintegrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le anticipazioni di cui al primo comma, mediante trasferimento delle relative somme da prelevarsi dal pertinente capitolo di bilancio istituito per l'erogazione dei benefici in argomento finanziati dallo Stato (cap. 06206).

3. Le maggiori spese, ovvero le spese non rimborsate dallo Stato, restano a carico del capitolo 06206-01, indicato nel primo comma.

4. È abrogato il titolo VI della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19, con l'esclusione dell'articolo 44.

5. Gli organismi comprensoriali e le Comunità montane possono delegare all'ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - ERSAT - l'istruttoria e la liquidazione delle pratiche relative alla concessione dell'indennità compensativa.

Art. 16.

Rete di contabilità aziendale

1. Al fine di favorire e diffondere la tenuta della contabilità nelle aziende agricole, una quota dello stanziamento del capitolo 06281-01, pari a lire 1.000.000.000, è destinata alla copertura delle spese sostenute direttamente dall'ERSAT ovvero per la copertura finanziaria delle convenzioni tra lo stesso ente e le organizzazioni professionali agricole.

2. Le direttive di intervento sono impartite all'ERSAT dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 17.

Laghi collinari

1. È autorizzata per ciascuno degli anni 1992 - 1993 - 1994 la spesa di L. 500.000.000 per la concessione di contributi e premi integrativi per la costruzione di laghi collinari di cui alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni (cap. 06083).

Art. 18.

Estinzione anticipata dei mutui di miglioramento

1. Al fine di ridurre l'indebitamento agricolo e di liberare i terreni o eventuali altri beni immobili dai gravami ipotecari derivanti dalla stipulazione di contratti di mutuo aventi per oggetto la esecuzione di opere di miglioramento fondiario e agricolo, è riconosciuta agli imprenditori agricoli la facoltà di estinguere anticipatamente l'operazione. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi continuerà a essere corrisposto a condizione che permanga la destinazione o l'utilizzo agricolo dei fondi.

Art. 19.

Associazione degli allevatori

1. Per la concessione di contributi all'Associazione regionale allevatori della Sardegna per l'attuazione del piano per la lotta contro la ipofertilità del bestiame e la mortalità neo e post natale, l'amministrazione regionale è autorizzata al versamento delle somme necessarie su apposito conto corrente bancario da istituirsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

Servizio agrometeorologico regionale

1. In considerazione della attività di pubblico interesse svolta dal consorzio «SAR Sardegna» le somme erogate dalla regione in suo favore vengono messe a disposizione con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse

1. In attuazione della decisione della Commissione della Comunità europea del 31 ottobre 1989 relativa all'approvazione del quadro comunitario di sostegno per l'Italia (1989 - 1993), programma operativo «Sviluppo della divulgazione agricola e delle attività connesse», Regolamento CEE n. 2052/88, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le seguenti spese nell'anno finanziario 1992 quale quota a carico della Regione:

misura 4 - realizzazione di programmi speciali da parte delle unità operative territoriali finalizzate al collaudo, al trasferimento ed alla valutazione delle innovazioni (cap. 06409 N.I.) lire 75.000.000;

misura 6 - agrivideotel 2 (cap. 06410 N.I.) lire 22.308.750.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli, 3, 7, 9 e 16 della presente legge trovano copertura finanziaria nelle risorse finanziarie indicate negli stessi articoli.

2. Nel bilancio della Regione per il 1992 e per il triennio 1992-1994 sono introdotte le seguenti modificazioni:

(*Omissis*).

3. Alla maggiore spesa di L. 500.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 27 agosto 1992

CABRAS

92R0792

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 15.

Disciplina dei beni in proprietà della Regione.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 107 del 4 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

CLASSIFICAZIONE E INVENTARI

Art. 1.

Beni della Regione - Classificazione

1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione.

I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme di cui all'art. 822 e seguenti del codice civile.

2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie indicati nel secondo comma dell'art. 822 c.c., se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.

3. I beni patrimoniali si distinguono in beni indisponibili e disponibili nonché in mobili ed immobili.

4. Fanno parte del patrimonio indisponibili della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'ex art. 826 c.c., nonché tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali e regionali.

5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni diversi da quelli indicati al precedente comma.

Art. 2.

Assegnazioni a categorie e passaggio tra categorie

1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate nel precedente art. 1 è disposta con provvedimento della Giunta regionale.

L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

2. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria all'altra.

3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialità alla patrimonialità, e dalla categoria della patrimonialità indisponibile a quella disponibile è disposto dalla Giunta regionale quando i beni medesimi cessino della loro destinazione a finalità pubbliche.

Dell'avvenuta adozione dell'atto è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3.

Generalità sulla tenuta degli inventari

1. I beni della Regione, esclusi quelli del Consiglio, sono amministrati dalla Giunta regionale ed iscritti in appositi inventari tenuti ed aggiornati dai competenti servizi secondo le norme contenute nei successivi articoli.

2. Per i beni del Consiglio regionale gli inventari sono tenuti ed aggiornati dallo stesso nell'ambito della propria autonomia funzionale, organizzativa e contabile.

3. Quando amministrazione, gestione e contabilità dei beni sono di competenza degli Enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione gli inventari sono tenuti ed aggiornati dagli stessi secondo le diverse disposizioni dettate in materia dai rispettivi regolamenti.

Art. 4.

Inventari dei beni regionali

1. I beni della Regione sono iscritti in inventari.

2. L'inventario generale dei beni amministrati dalla Giunta regionale è tenuto presso il Settore «Provveditorato ed Economato, Patrimonio, Demanio e Autoparco» di cui alla L.R. 21 aprile 1987, n. 11 ed aggiornato a cura di competenti Servizi.

3. L'inventario generale composto da:

- a) inventario dei beni demaniali;
- b) inventario dei beni immobili patrimoniali;
- c) inventario dei beni mobili patrimoniali di uso durevole;
- d) inventario automezzi, veicoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri.

4. Al fine della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili o di ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati ai competenti Servizi del Provveditorato regionale.

5. L'inventario dei beni del demanio regionale è tenuto ed aggiornato dal Servizio Demanio e consiste in uno stato descrittivo in coerenza con i rispettivi catasti e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna. L'inventario deve contenere l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.

6. L'inventario dei beni immobili patrimoniali è tenuto ed aggiornato dal Servizio Patrimonio e consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, la qualità;
- b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
- c) i titoli di provenienza;
- d) l'estensione;
- e) il reddito;
- f) il valore fondiario approssimativo;
- g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;
- h) la durata di tale destinazione.

7. L'inventario generale dei beni mobili patrimoniali di uso durevole è tenuto dal Servizio Patrimoniale ed è formalmente costituito da tanti inventari parziali o settoriali, quanti sono i Settori e le Posizioni di Ricerca della «Strutture organizzative Tipiche» e gli uffici delle «Strutture Organizzative Speciali» istituiti dalla Regione. Ogni settore tiene a norma della presente legge e del relativo regolamento il proprio inventario con l'indicazione del numero e del valore assegnato al bene nell'inventario generale.

8. L'inventario automezzi, veicoli, natanti e altri beni iscritti nei pubblici registri è tenuto ed aggiornato dal Servizio Autoparco e consiste in uno stato descrittivo e valutativo in coerenza con i rispettivi pubblici registri, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Beni mobili

1. I beni mobili della Regione si distinguono come segue:

- a) beni destinati al servizio degli Uffici regionali, cioè mobili, arredi, macchine d'ufficio, apparecchiature ed attrezzature in genere, libri, collezioni di libri, ecc.;
- b) beni destinati al servizio civile regionale, cioè automezzi, veicoli, natanti e simili iscritti nei pubblici registri;
- c) titoli ed azioni che a norma del codice civile sono considerati mobili.

2. I titoli ed i valori di cui alla lettera c) del precedente primo comma, facenti parte del patrimonio della Regione, sono amministrati dall'Assessore al Bilancio che vi provvede tramite il Servizio di Ragioneria. Essi sono affidati in custodia al Tesoriere della Regione.

Art. 6.

Classificazione dei beni mobili

1. I beni di cui alla lettera a) del precedente art. 5, si distinguono in:

- 1) beni mobili durevoli;
- 2) oggetti fragili e di facile consumo.

Art. 7.

Valore dei beni inventariati

Ad ogni oggetto iscritto in inventario è attribuito un valore corrispondente:

- a) al prezzo di fattura, per gli oggetti acquistati;
- b) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono;
- c) al prezzo di costo, per quelli eventualmente realizzati direttamente con fondi regionali.

Art. 8.

Beni esclusi dall'inventario

Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che per l'uso continuo, o che con l'immissione in uso, sono destinati a deteriorarsi.

Art. 9.

Variazioni e fatture dei beni soggetti ad inventario

1. Qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del patrimonio mobiliare deliberata dalla Giunta regionale è annotata negli inventari.

2. Alle fatture riguardanti l'acquisto di materiali soggetti ad inventario è allegato il verbale di collaudo redatto da apposita commissione tecnica formata da personale regionale. Ad esse è, altresì, allegato il buono di carico per introduzione inventariale con l'indicazione del numero di inventario assegnato.

Art. 10.

Eliminazione di beni dall'inventario

1. Il materiale mancante per furto e per causa di forza maggiore o reso inservibile all'uso è eliminato dagli inventari con deliberazione della Giunta regionale.

2. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati, permutati o ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana od altre istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche e associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro.

3. La Giunta regionale determina altresì la destinazione dei beni dichiarati fuori uso.

Art. 11.

Consegnatari

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, che formano oggetto degli inventari indicati all'art. 4, settimo comma, sono assunti in consegna dai responsabili delle strutture organizzative di secondo livello, e precisamente:

a) per le «Strutture Organizzative Tipiche» e i «Comitati Regionali di Controllo» dai Dirigenti dei Settori e delle Posizioni di Ricerca;

b) per le «Strutture Organizzative Speciali» dai Dirigenti dei Settori «Affari Generali» funzionalmente dipendenti dal Presidente della Giunta o dai singoli Assessori.

2. La consegna dei beni si attua a mezzo degli inventari.

3. I Dirigenti consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati e delle corrispondenti scritture inventariali tenute dal personale da loro designato ed utilizzato.

4. I sub consegnatari rispondono ai Dirigenti consegnatari della consistenza e della conservazione dei beni loro affidati.

Art. 12.

Funzioni non delegabili

1. Non è ammessa la facoltà di delega delle funzioni indicate nel precedente art. 11.

2. La responsabilità in materia inventariale del personale è connessa ai rispettivi livelli ed alle caratteristiche dei fatti che li possano chiamare in causa.

Art. 13.

Ricognizione periodica dei beni e rimovo inventari

1. I beni regionali sono sottoposti a ricognizione periodica a scadenze, non superiore a dieci anni, fissate dalla Giunta regionale al fine della loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

2. Per le ricognizioni periodiche dei beni mobili si applicano le disposizioni di cui al relativo Regolamento regionale.

CAPO II

GESTIONE

Art. 14.

Uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali

1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili può essere accordato mediante concessione.

2. L'atto di concessione, adottato dalla Giunta regionale stabilisce:

- a) la durata;
- b) l'ammontare del canone concessorio;
- c) la cauzione;
- d) l'uso per il quale la concessione è disposta;

e) le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;

f) le condizioni per la buona conservazione del bene.

3. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità istituzionali dell'ente, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può essere non richiesta.

4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, salvo il diritto del concedente a richiedere la riduzione in ripristino del bene concesso.

5. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti ed altri similari manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il canone annuo di concessione è sostituito da una congrua indennità.

6. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, previsti dalle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 15.

Contratto di affitto, locazione, comodato, uso

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso con provvedimento della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio.

2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicizzazione e, nel caso vi siano più richieste, da gara ufficiosa.

3. I beni indicati nel primo comma possono altresì essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso ad enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità statutarie di interesse collettivo e generale.

Art. 16.

Alloggi di servizio

1. Gli alloggi assegnati a custodi o a personale la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento di un pubblico servizio sono concessi gratuitamente. L'atto di concessione è corredato da un disciplinare che stabilisce gli obblighi del concessionario.

2. Sono a carico del concessionario le spese di ordinaria manutenzione, quelli per i consumi, ad eccezione del contributo di installazione e il canone fisso per l'apparecchio telefonico quando la sua installazione sia giustificata da motivi di servizio.

3. La concessione di alloggi di servizio è disposta dalla Giunta regionale.

Art. 17.

Acquisto ed alienazione di beni immobili

1. Gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili sono disposti sulla base di stima del valore effettuato dal Servizio Estimale degli Uffici Tecnici Erariali ai sensi dell'art. 107 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

2. Decorso inutilmente quattro mesi dalla data della richiesta, la stima viene effettuata dagli organi tecnici della Regione, ed è definitiva per quelle perizie di stima il cui importo complessivamente valutato risulti inferiore a cinque miliardi di lire.

Art. 18.

Alienazioni - Modalità

1. L'alienazione dei beni immobili è disposta previa dichiarazione di disponibilità dei beni stessi assunta secondo le previsioni dell'art. 2 e con deliberazione della Giunta regionale ratificata dal Consiglio regionale.

2. Alla alienazione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora il primo esperimento risulti infruttuoso, si procede ad un secondo tentativo con una riduzione del prezzo posto a base d'asta che non ecceda il decimo del valore di stima.

Qualora anche tale esperimento risulti inutile, si procederà alla vendita mediante licitazione privata o trattativa privata.

3. La Regione può procedere all'alienazione dei beni immobili tramite trattativa privata quando i beni oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Art. 19.

Permuta di beni immobili

1. La Regione può procedere alla permuta a trattativa privata di immobili di proprietà regionale con altri immobili, previa idonea pubblicizzazione e mediante gara ufficiosa. Detta procedura non si applica quando la trattativa privata è motivata dalla particolare situazione dei beni che rende la permuta conveniente in relazione alla specificità del bene permutato.

2. Alla permuta si applica l'art. 17.

Art. 20.

Beni regionali e conto generale del patrimonio

I servizi competenti per materia alla tenuta degli inventari generali comunicano annualmente al Servizio della Ragioneria Generale, cui compete la compilazione del conto generale del patrimonio, previsto dall'art. 81 della L.R. 22 maggio 1978, n. 5, gli elementi necessari in ordine di beni regionali.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga al precedente art. 11 — comma secondo — del Capo I, i beni mobili di uso durevole, in dotazione ai singoli settori, sono assunti in consegna direttamente dai consegnatari, dirigenti delle strutture di secondo livello, senza l'intervento di altri uffici e, quindi, senza stesura di appositi verbali.

2. L'autoconsegna si realizza nel perentorio termine stabilito dalla giunta regionale, per mezzo dell'effettiva ricognizione e rivalutazione dei beni e con la procedura contenuta nell'apposito regolamento regionale.

3. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati nominati i dirigenti delle strutture di secondo livello, i beni sono assunti in consegna dai dirigenti in carica ai singoli settori o uffici secondo la procedura di cui ai comma precedenti.

Art. 22.

Manutenzione per minuteria

Ferme restando le attribuzioni dell'Ufficio Provveditorato ed Economato in materia di manutenzione, la Giunta regionale in attesa di realizzare la sede degli uffici potrà disciplinare ed assegnare ai consegnatari di cui al precedente art. 11 un fondo annuale da utilizzare esclusivamente per piccoli ed urgenti interventi manutentivi dei beni mobili con esclusione delle macchine d'ufficio la cui manutenzione, di norma, è affidata a ditte specializzate.

Art. 23.

Regolamento

Le procedure e le discipline per la gestione dei beni mobili di uso durevole, per le connesse scritture inventariali, per i consegnatari e per quanto altro non espressamente indicato, sono oggetto di apposito regolamento regionale.

Art. 24.

Funzioni ed attribuzioni di competenza

Le funzioni di consegnatario, tenentario delle scritture inventariali e le relative attribuzioni di competenza conferite al personale con le disposizioni di cui alla presente legge integrano, in quanto non previsti, quelli di cui alla legge regionale 22 novembre 1984, n. 34 e 21 aprile 1987, n. 11.

Art. 25.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 26 agosto 1992

RHODIO

92R0775

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 16.

Modifiche alla legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990, recante: «Norme in materia di creazione di riserve naturali presso il bacino Tarsia e la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza».

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 107 del 4 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente:

1. I confini della riserva naturale «Tarsia» comprendono il bacino artificiale di Tarsia e i terreni delle rive.

2. È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale come da planimetria (Allegato A) ed un'ulteriore fascia di rispetto a quest'ultima a protezione parziale per una profondità di 1.500 metri, con divieto di caccia.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente:

1. I confini della riserva naturale «l'oce del Crati» comprendono le aree per come delimitate dall'allegata planimetria (Allegato B), ricadenti nei comuni di Cassano Ionio e Corigliano Calabro.

2. È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale nelle aree delimitate nella planimetria di cui al comma 1 ed una ulteriore fascia di rispetto a protezione parziale per una profondità di 2.000 metri dove vige il divieto di caccia.

Art. 3.

1. All'art. 5 della L.R. 52/90 sostituire, al comma 1, le parole: «al comma 2» con le parole «ai commi 2 e 3».

2. L'art. 5 della legge regionale n. 52/90 il comma 2 è sostituito dal seguente:

3. Non sono consentite nell'area a protezione integrale della riserva:

a) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture in genere;

b) l'insediamento di attività produttive di qualsiasi carattere e l'ampliamento di quelle esistenti;

c) il mutamento del tipo delle colture in atto necessarie alla difesa ambientale;

d) gli interventi di bonifica e le manutenzioni di qualsiasi tipo, tranne quelle idrauliche operate dal Consorzio di Bonifica Valle Crati-Sibari;

e) l'insediamento dei campeggi liberi e organizzati, insediamenti turistici o abitativi di qualsiasi tipo;

f) l'asportazione e la raccolta di flora spontanea, compresa quella fungina;

g) l'introduzione di specie animali e vegetali estranee, tranne quelle previste eventualmente nel piano di intervento territoriale;

h) le attività venatorie ed ittiche;

i) la circolazione dei veicoli a motore;

l) la raccolta di chiocciole;

m) l'accesso e il transito nella riserva naturale;

n) accendere fuochi all'aperto;

o) l'abbandono di rifiuti;

p) provocare suoni, rumori, schiamazzi, esplosioni, accendere luci, organizzare manifestazioni che possono risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente;

q) la navigazione con qualsiasi tipo di natante, esclusi quelli del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle del Crati;

r) l'apertura di cave miniere;

s) il pascolo;

t) l'introduzione di cani;

u) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;

v) la caccia fotografica col capanno e le riprese cinematografiche non autorizzate.

Art. 4.

Dopo il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 52/90 è aggiunto il seguente comma:

3. Non sono consentite nell'area a protezione parziale della riserva:

a) le attività venatorie, l'uccellazione e la caccia;

b) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;

c) la formazione di depositi non depurati di immondizie solide o liquide di qualsiasi natura o provenienza.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 agosto 1992

RHODIO

(Omissis).

92R0776

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 17.

Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 107 del 4 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione interviene a sostegno ed allo sviluppo degli aeroclubs calabresi che, affiliati all'Aero Club d'Italia e riconosciuti dal C.O.N.I., esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica e di protezione civile nel campo del volo a motore, volo a vela, volo con ultraleggeri, paracadutismo ed aeromodellismo.

Art. 2.

1. La Giunta regionale concede annualmente agli aeroclubs che hanno sede in Calabria un contributo diretto al potenziamento dell'organizzazione degli stessi ed in particolare destinato a:

1) promuovere la formazione aeronautica dei giovani, favorire la diffusione della cultura aeronautica ed incoraggiare lo studio dei problemi ad essa relativi;

2) sviluppare il turismo e lo sport aeronautico, anche agonistico, erogando contributi diretti a coprire gli oneri derivanti dalla effettuazione di manifestazioni aeronautiche, sportive, turistiche e di propaganda;

3) svolgere attività didattica nei vari settori aeronautici ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento in materia aeronautica e di protezione civile;

4) modernizzare e potenziare le attrezzature didattiche, la flotta aerea, le attrezzature di manutenzione, gli impianti di rifornimento, le sedi di istruzione, con particolare riguardo ai mezzi aerei ed alle attrezzature idonee alla protezione civile ed alla creazione di aviosuperfici.

Art. 3.

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, assegna agli aeroclubs locali il contributo di cui all'articolo 2, su presentazione da parte di questi di un programma annuale di attività e previsione di spesa, entro i termini previsti dalle leggi regionali.

Art. 4.

1. Gli aeroclubs beneficiari, entro il 31 marzo di ogni anno, sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, assessorati allo Sport, Turismo, Formazione professionale, Protezione Civile, secondo le rispettive competenze, rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguenti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui all'articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

Art. 5.

1. Alle spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge che ammontano a lire 100.000.000, si fa fronte con il capitolo 7001201 dei fondi globali: fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3). Interventi in settori diversi — che presenta la necessaria disponibilità. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio dei rispettivi oneri finanziari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 agosto 1992

RHODIO

92R0777

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 18.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, recante: «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi».

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 107 del 4 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, è sostituito dal seguente:

«I contributi regionali costanti pluriennali vengono concessi a totale copertura dell'onere di ammortamento dei relativi mutui e per il tempo di ammortamento, non superiori a venti anni, dei mutui stessi contratti dagli Ordinari Diocesani o dagli Enti Locali e dagli Enti o istituti proprietari con la Cassa Depositi e prestiti, gli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, gli Istituti diversi compresi quelli di credito fondiario e simili».

Art. 2.

Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, è così modificato:

«La Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti di cui al comma 2 dell'art. 1 sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo assistito dai contributi pluriennali costanti previsti dalla presente legge».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 agosto 1992

RHODIO

92R0778

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 19.

Modificazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 3.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 107 del 4 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La tabella «A» allegata alla legge regionale 13 aprile 1992, n. 3 è così modificata:

Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 2:

Sede di Castrovillari:

Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Cervicati, Cerzeto, Civita, Fagnano Castello, Firmo, Frascinetto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Malvito, Mongrassano, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Roggiano Gravina, San Basile, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Santa Caterina Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Torano Castello.

Comuni appartenenti all'Unità Socio Sanitaria Locale n. 4.

Sede di Cosenza:

Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Colosimo, Cosenza, Dipignano, Domiano, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Mangone, Marano Marchesano, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Montalto Uffugo, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, SAn Pietro in Guarano, Santa Sofia d'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, San Vincenzo la Costa, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano Sila, Trenta, Zumpano.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 26 agosto 1992

RHODIO

92R0779

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1992, n. 31.

Iniziative di solidarietà a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 87 del 7 agosto 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Emilia-Romagna contribuisce alle attività di soccorso e alle opere di assistenza e solidarietà a favore degli sfollati dai teatri di guerra dell'ex Jugoslavia, e concorre alle iniziative di emergenza attivate in particolare dalle Repubbliche di Croazia e Slovenia, per l'accoglienza e l'assistenza ai rifugiati sul proprio territorio.

Art. 2.

1. La Giunta regionale incentiva e coordina le attività in tal senso attivate dalle autonomie locali emiliano-romagnole, direttamente o con l'apporto delle organizzazioni di volontariato.

2. La Giunta regionale definisce un programma per la fornitura di beni e servizi, in raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione statale, con la collaborazione delle rappresentanze diplomatiche italiane operanti presso le Repubbliche di Croazia e Slovenia e dei Comuni dell'Emilia-Romagna, in particolare di quelli gemellati con municipalità croata e slovene.

3. La realizzazione del programma potrà essere effettuata attraverso le organizzazioni umanitarie operanti a livello internazionale, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ovvero le organizzazioni rappresentative della minoranza italiana residente nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia.

Art. 3.

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad erogare con proprio decreto, anche in più soluzioni, le somme per gli interventi che vengono attivati dalla presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore a tal fine delegato, riferisce alla Commissione consiliare competente sul programma ed in ordine ai criteri adottati o da adottare per l'attuazione della presente legge.

Art. 4.

1. Per i fini indicati dalla presente legge, la Regione, collabora nel campo dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, sia attraverso interventi diretti, sia tramite la messa a disposizione di servizi di trasporto e sanitari per i feriti e per il personale necessario al loro accompagnamento.

2. Per i fini della presente legge la Regione Emilia-Romagna dà priorità agli interventi a favore dell'infanzia.

Art. 5.

1. Agli interventi previsti dalla presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio per l'esercizio 1992, che verrà dotato della somma complessiva di L. 400.000.000, mediante la riduzione di pari importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al Capitolo 85100 del bilancio relativo al medesimo esercizio, in sede di approvazione della legge di assestamento di bilancio dello stesso esercizio a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 1992, dopo l'entrata in vigore della presente legge a norma di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'art. 38 della legge regionale n. 31 del 1977.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 31 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 agosto 1992

BOSELLI

92R0758

REGIONE TOSCANA

REGOLAMENTO REGIONALE 25 giugno 1992, n. 3.

Disciplina degli asili nido.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 38 del 3 luglio 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

TITOLO I

LOCALIZZAZIONE, UBICAZIONE
E COSTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO

Art. 1.

Localizzazione

1. La localizzazione dell'asilo nido è finalizzata a favorire l'integrazione della struttura nel contesto urbanistico e sociale, creando una continuità educativa con gli altri servizi esistenti, con particolare riferimento a quelli per l'infanzia.

2. La localizzazione dell'asilo nido deve quindi discendere da uno studio morfologico preliminare dell'ambiente che tenga conto:

delle condizioni ecologiche ed urbanistiche;

delle caratteristiche di sviluppo demografico, economico e degli stati di occupazione;

della presenza di servizi, con particolare riguardo a quelli per l'infanzia;

dell'accessibilità e dell'agevole utilizzo delle strutture.

Art. 2.

Caratteristiche dell'area

1. L'area in cui è ubicato l'asilo nido deve trovarsi in località aperta, possibilmente alberata e ricca di verde, esposta al massimo soleggiamento, lontana da fonti di inquinamento e di rumore, lontana da discariche e depositi di materiali di rifiuto, distante da strade di grande traffico e da quelle attrezzature ed infrastrutture urbane che possano arrecare danno o disagio alle attività dell'asilo nido. Devono essere realizzate, comunque, le migliori condizioni di vivibilità e godimento in rapporto al luogo in cui si riscontra la necessità dell'insediamento.

2. L'area deve essere dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria.

Art. 3.

Ubicazione

1. L'area in cui viene ubicato l'asilo nido deve rispondere alle seguenti specifiche caratteristiche:

essere di forma regolare e pianeggiante; qualora non siano disponibili suoli che permettano di raggiungere tali caratteristiche, l'ampiezza minima della superficie totale dell'area, di cui all'art. 14, lettera a) del presente regolamento, dovrà essere congruamente aumentata;

non deve insistere su terreni umidi o soggetti a infiltrazioni o ristagni di acqua e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali;

avere accessi sufficientemente comodi ed ampi che assicurino una perfetta accessibilità mediante strade o passaggi pedonali;

deve consentire l'arretramento dell'ingresso principale rispetto al filo stradale in modo da offrire sufficiente sicurezza all'uscita dei bambini;

non deve avere accessi diretti da strade statali o provinciali; rispondere ai criteri di edificabilità nonché di economicità della spesa, evitando che sul costo finale della costruzione ricadano oneri relativi a opere speciali di fondazione.

2. In ogni caso, l'opera dovrà essere ubicata in prossimità delle zone residenziali, in posizione facilmente accessibile e inserita nel contesto urbanistico e sociale.

Art. 4.

Collocazione

1. L'asilo nido può distinguersi secondo le seguenti collocazioni tipologiche:

- essere di nuova costruzione come edificio singolo;
- essere nuova costruzione inserita in un complesso scolastico (scuola materna, scuola elementare);
- essere di nuova costruzione inserita in una nuova struttura residenziale;
- derivante da ristrutturazione di locali in edifici già esistenti.

TITOLO II

ASILO NIDO DI NUOVA COSTRUZIONE
COME EDIFICIO SINGOLO

Art. 5.

Caratteristiche strutturali dell'opera

1. Nella redazione del progetto deve essere tenuto conto dell'esigenza di realizzare un asilo nido completo di impianti, servizi, attrezzature e arredi nonché la sistemazione dell'area all'aperto.

2. La costruzione deve essere strutturata come un complesso architettonico omogeneo, finalizzato alla migliore gestione dell'attività, all'apprendimento, all'uso dello spazio per le necessità fisiche dei bambini, per la socializzazione, tenendo conto degli orientamenti dettati dalle esigenze pedagogiche e di comunicazione.

3. La libera intercomunicabilità tra gli spazi, il loro facile accesso e correlazione costituiscono elementi primari della struttura dell'asilo nido, al fine di favorire il processo di crescita autonoma dei bambini e facilitare l'intervento degli adulti. I muri e le separazioni non dovrebbero quindi servire ad isolare i locali, ma a definire zone utilizzabili con varietà di scopi e modi d'uso.

4. Deve essere assicurata una continuità fra gli ambienti, anche attraverso spazi atti allo svolgimento delle attività integrate ed uno stretto rapporto tra superfici coperte e spazi all'aperto, tra zone arredate e giardino naturale.

5. I locali di soggiorno-gioco frequentati dai bambini devono essere esposti a sud, sud-est, sud-ovest; gli altri orientamenti sono particolarmente indicati per i servizi generali.

6. La struttura deve essere conforme al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1978, n. 348 e alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve inoltre rispettare tutte le norme contenute nei regolamenti locali d'igiene.

Art. 6.

Morfologia dell'edificio

1. La costruzione deve essere progettata in modo che i bambini possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti dell'asilo nido (ad eccezione dei locali pericolosi in cui l'accesso è comunque subordinato al diretto controllo, quali servizi generali, ecc.), nelle loro interazioni ed articolazioni, assicurando altresì il raggiungimento delle zone all'aperto.

2. Non sono ammessi cortili chiusi o aperti nei quali si affacciano spazi ad uso didattico senza possedere una precisa e motivata funzione anche di carattere pedagogico; in ogni caso, deve essere dimostrato il rispetto delle norme del presente regolamento in materia di illuminazione. Per analoghe ragioni, la distanza libera tra le parti contenenti le finestre degli spazi ad uso didattico e le pareti opposte di altri edifici o di altri parti di edificio, dovrà essere almeno pari a 4/3 dell'altezza del corpo di fabbrica prospiciente e, comunque, non inferiore a ml. 12.

Art. 7.

Distribuzione altimetrica interna

1. Di norma la distribuzione altimetrica interna deve rispondere al criterio della complanarità dei vari spazi; quando una particolare morfologia del suolo lo imponga è, peraltro, ammesso l'utilizzo di settori di attività a quote diverse.

2. In tali casi, le rampe inclinate di collegamento devono garantire l'assenza di pericolo ed essere comunque accessibili a tutti.

3. Gli ambienti dell'asilo nido devono essere strutturati interamente fuori terra.

4. È consentito ubicare nei piani seminterrati soltanto i locali di deposito e quelli adibiti a centrale termica ed elettrica.

Art. 8.

Elessibilità della struttura

1. In riferimento all'evoluzione delle tecniche educative, deve essere assicurata la massima flessibilità della struttura anche in vista di nuove esigenze pedagogiche. Pertanto devono essere previste, oltre alla necessaria inamovibilità dei punti di sostegno e delle strutture portanti in genere, anche suddivisioni interne amovibili senza eccessivi oneri di spesa; pavimentazione continua, tramezzature indipendenti da queste e dai soffitti.

2. La distribuzione delle fonti di luce naturale ed artificiale nonché delle sorgenti di calore deve essere studiata secondo le previsioni d'impianto conformi ad un principio di flessibilità generale.

Art. 9.

Modello dimensionale ed organizzativo

1. I criteri per il dimensionamento e l'organizzazione dell'asilo nido sono i seguenti:

la ricettività minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in n. 20 e n. 50 bambini;

i bambini che frequentano l'asilo nido possono appartenere a diversi momenti evolutivi in relazione al fatto che abbiano o meno acquisito la capacità di muoversi autonomamente nella struttura, per i quali, pertanto, sono richiesti spazi e servizi con caratteristiche diverse;

l'unità funzionale corrispondente al servizio completo di asilo nido è quella che comprende:

- a) tre unità dimensionali distinte per bambini piccoli, medi, grandi. Sono fatte salve, per finalità educative, organizzazioni diverse anche per gruppi misti;
- b) spazi comuni a tutte le unità dimensionali;
- c) servizi generali dell'asilo nido;
- d) area sterna scoperta.

Art. 10.

Definizione della unità dimensionale di base

1. L'unità dimensionale comprende:

- ambiente per il gioco
- ambiente per il pranzo
- ambiente per il riposo
- spazio articolato per l'igiene dei bambini
- guardaroba dei bambini
- area pavimentata all'aperto, in parte coperta.

2. L'ambiente per le attività didattiche ed il gioco simbolico deve poter accogliere libere disposizioni di arredo per permettere di organizzare qualunque tipo di attività, individuale o di gruppo, ludica o pratica e consentire la libera comunicazione con il resto dell'asilo.

L'ambiente per il soggiorno deve essere dotato di una presa d'acqua per le attività pratiche posta alla portata dei bambini.

3. Devono inoltre essere previsti allestimenti adatti per le attività psicomotorie.

4. L'ambiente per il riposo deve consentire un adeguato oscuramento, essere acusticamente protetto e permettere la facile predisposizione di culle o lettini.

5. Una diversa articolazione degli spazi di cui al precedente primo comma è possibile quando vi sia l'assunzione di un progetto psicopedagogico specifico.

6. L'ambiente per l'igiene dei bambini deve avere, rispetto agli altri, una maggiore delimitazione ma non deve rivestire il carattere dell'isolamento visivo e permettere il libero e facile accesso da parte dei bambini, anche dallo spazio esterno. Deve essere dotato di servizio di acqua calda e fredda e corredato da dispositivi di areazione capaci di garantire buone condizioni igieniche.

7. L'area per l'espletamento delle funzioni igieniche comprende:

la zona per la pulizia dei bambini, attrezzata con fasciatoio vaschetta per il bagno, mobiletti per il materiale di pulizia, il deposito del materiale pulito; per i bambini più grandi, lavabi a canale o piccoli lavabi per la pulizia personale guidata, piani di appoggio e specchi di altezza adeguata alla statura dei bambini, contenitori per il materiale necessario per il cambio dei bambini;

la zona contenente i W.C. per i bambini, vaschette con doccia per il lavaggio dei bambini più piccoli.

8. Ambedue le predette zone devono essere orientate in modo da essere illuminate ed ottimamente areate; devono essere inoltre concepite, sia dal punto di vista strettamente funzionale, che da quello pedagogico, come naturali estensioni dell'ambiente di soggiorno e gioco. La loro organizzazione deve adeguarsi anche al carattere di agile apprendimento che le funzioni igieniche comportano.

9. Particolare attenzione deve essere rivolta all'unità dimensionale per i più piccoli in modo da garantire l'igiene personale dei bambini, degli alimenti attivando, tutte le cautele igienico sanitarie atte a prevenire l'insorgere di malattie fra i lattanti.

Art. 11.

Spazi comuni a tutte le unità dimensionali

1. Gli spazi comuni a tutte le unità dimensionali sono:

un ingresso fornito di doppia porta per creare una zona di isolamento termico, sufficientemente ampio per accogliere il deposito delle carrozzine. L'ingresso deve dare accesso all'ambiente filtro dell'unità dimensionale dei bambini più piccoli. Nel caso in cui l'asilo nido sia aggregato ad altro servizio, sito nella medesima struttura, deve parimenti possedere;

- ingresso indipendente;
- sala soggiorno adulti;
- spazio per il gioco libero comune a tutti i bambini;
- spazi strutturati per i laboratori.

Art. 12.

Servizi generali

1. I servizi generali dell'asilo nido sono costituiti da:

- ufficio amministrativo;
- spogliatoio guardaroba per il personale;
- deposito attrezzi, arredi e materiale d'uso;
- cucina e dispensa per i pasti dei bambini;
- lavanderia e guardaroba;
- locale della centrale termica;
- magazzini di deposito;
- locale per deposito rifiuti.

2. Il dimensionamento di questi servizi deve essere proporzionato al numero massimo dei bambini ospitabili nell'asilo nido; le superfici pertinenti possono variare in relazione alla possibilità di svolgere, con efficacia ed economia, talune delle funzioni sopra indicate, in forme consorziate o convenzionate con soggetti esterni. A tale riguardo, può non prevedersi il servizio di lavanderia qualora esista la possibilità di lavare la biancheria fuori dell'asilo con le garanzie della funzionalità e economicità del servizio. Orientativamente si prevede, per un asilo di 40 bambini una superficie media di mq. 80/100, comprensiva di tutti gli ambienti di servizio generale.

Art. 13.

Aree esterne

1. L'area esterna dell'asilo nido deve essere organizzata, a tutti gli effetti, come ambiente per le diverse attività educative, organicamente integrate; nell'esperienza quotidiana dei bambini, con quelle dell'ambiente interno, con particolare riguardo alle esperienze corporee e di movimento tipiche di questa età.

2. A questo scopo, oltre a tutti gli eventuali arredi esterni che ogni nido vorrà predisporre sulla base delle attività scelte, l'area esterna dovrà prevedere larghi spazi a prato, con zone coperte e scoperte, e con diversificazione dei terreni per materiali, consistenza e livelli, con prese d'acqua accessibili ai bambini, piante e alberi di varie specie, inclusi alberi da frutto e alberi a foglie caduche e perenni.

Art. 14.

Criteri e standard per il dimensionamento della struttura

1. Per la costruzione di un nuovo asilo nido, come edificio singolo, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) la superficie totale dell'area per la costruzione di un asilo nido deve essere pari ad almeno mq. 50 per bambino, con un minimo di mq. 1500 complessivi;

b) la superficie coperta dell'asilo non deve essere superiore ad 1/4 della superficie totale del terreno;

c) l'ampiezza, nel caso in cui si preveda già inizialmente una capacità massima dell'asilo nido, deve essere tale da consentire successive eventuali trasformazioni dell'edificio che si rendessero necessarie;

d) negli agglomerati urbani, a seconda della più o meno alta densità edilizia, la superficie totale del terreno deve essere adeguatamente maggiorata.

2. Gli ambienti devono rispondere ai seguenti requisiti:

l'altezza dei locali deve essere di ml. 3,00. Tuttavia, per particolari articolazioni interne, sono ammesse anche altezze diverse, purché non inferiori a ml. 2,50 e, comunque, in regola con lo strumento urbanistico vigente o adottato dal comune;

la profondità massima ammissibile con illuminazione prevalente da una sola direzione è di ml. 6,00;

le finestre devono consentire l'eventuale uso di schermature interne anche in posizione di apertura;

gli ambienti relativi alla preparazione dei cibi, alla permanenza dei bambini più piccoli, ai servizi igienici, pur comunicando visivamente con gli spazi da essi serviti, devono possedere gradi diversi di accessibilità, sia dalla zona di ingresso dei bambini stessi che da quella di soggiorno.

Art. 15.

Standard per il dimensionamento degli ambienti specifici

1. L'ambiente per i più piccoli, riservato unicamente alle culle, non può essere inferiore a mq. 25.

2. La superficie media coperta per l'ambiente del soggiorno-gioco dei bambini più piccoli non sarà inferiore a mq. 7 per bambino.

3. L'area pavimentata all'aperto, per i più piccoli, in immediata comunicazione con lo spazio delle culle e di soggiorno-gioco, deve essere non inferiore a mq. 10.

4. Nel caso in cui siano necessari più ambienti di soggiorno-gioco per i bambini più piccoli, gli ambienti dei servizi igienici devono essere in comune per gruppi di almeno due unità dimensionali.

5. Lo spazio articolato per l'igiene dei bambini dovrà essere di superficie non inferiore a mq. 12.

6. La superficie media coperta per l'ambiente di gioco dei bambini medi e grandi non dovrà essere inferiore a mq. 8 per bambino.

7. L'area pavimentata all'aperto, in parte coperta, per i bambini medi e grandi non dovrà essere inferiore a mq. 20.

Art. 16.

Caratteristiche qualitative degli spazi dell'unità dimensionale

1. Nel suo complesso l'unità dimensionale deve essere accessibile dagli spazi di cucina, guardaroba e personale.

Gli eventuali spazi di disimpegno o spazi di distribuzione devono essere strutturati in modo da costituire complemento a quelli delle attività pratiche e ludiche nonché dimensionati, in conseguenza come luoghi deputati all'esposizione e all'affissione di lavori derivanti dall'attività infantile. La libera intercomunicabilità tra gli spazi e il loro facile accesso dovrà essere una comune caratteristica a tutta la struttura del nido per favorire il processo di crescita autonoma dei bambini e facilitare l'intervento degli adulti.

2. I materiali per i pavimenti devono essere impiegati in funzione dell'uso del suolo da parte dei bambini come sedile, come superficie di gioco e come piano di appoggio delle loro attività. Pertanto, non devono essere scivolosi, non devono provocare abrasioni o allergie, essere di facile pulizia e scarsamente logorabili.

3. Le porte devono essere sicure e con protezioni morbide per evitare lesioni alle dita, facili da manovrare.

4. Al fine di prevenire incidenti, i radiatori devono essere protetti con materiali morbidi, le scale devono essere fornite di corrimano, le rampe devono essere protette con cancelli; la lavanderia, nel caso in cui faccia parte dell'edificio di asilo nido, deve essere fornita di ingresso diretto dall'esterno, indipendente da quello dell'asilo nido. Inoltre, devono essere garantite tutte le norme di igiene e di sicurezza necessarie per una normale lavanderia.

Art. 17.

Condizioni di abitabilità

1. Ogni edificio adibito ad asilo nido, nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale, deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano, condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di durata dell'uso.

Art. 18.

Condizioni acustiche

1. Per le condizioni acustiche sono adottati i criteri generali, i metodi di misura ed i criteri di valutazione dei risultati, indicati nelle norme a carattere generale di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici - servizio tecnico-centrale - parte I del 30 aprile 1966, n. 1769.

2. Si dovranno eseguire misure in opera e in laboratorio, al fine di verificare i requisiti richiesti su tutti i tipi di spazi adibiti ad uso didattico adiacenti aventi normale o particolare destinazione anche a titolo saltuario.

3. I requisiti fono-isolanti dovranno essere verificati per quanto concerne:

l'isolamento acustico contro i rumori trasmessi per via aerea tra gli spazi adiacenti e sovrapposti ad uso didattico e nei locali comuni;

il livello del rumore di calpestio del solaio;

la rumorosità dei servizi e degli impianti fissi.

Art. 19.

Condizioni di illuminazione

1. Per le condizioni di illuminazione devono essere rispettati i seguenti criteri:

a) l'illuminazione naturale ed artificiale degli spazi e dei locali dell'asilo nido deve essere tale da assicurare il massimo del comfort visivo. E quindi da porre particolare cura nella scelta delle fonti e della qualità della illuminazione che deve rispondere ai seguenti requisiti:

livello di illuminazione adeguato;

equilibrio delle luminanze;

protezione dai fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto;

prevalenza della componente diretta su quella diffusa soprattutto nel caso di illuminazione artificiale;

b) i valori minimi dei livelli di illuminazione naturale ed artificiale, e di equilibrio di luminanze sono diversificati come segue:
sul piano dei tavoli e negli spazi per il disegno 300 lux;
sul piano di lavoro dei laboratori 200 lux;
negli spazi di gioco e nei servizi 100 lux;

c) allo scopo di consentire durante il giorno il riposo dei bambini o la proiezione di films, diapositive ecc., i locali a ciò adibiti devono essere muniti di dispositivi per attenuare il livello di illuminazione naturale.

Art. 20.

Condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria

1. Per la purezza dell'aria e le condizioni termoigrometriche deve essere assicurato:

a) l'equilibrio e la conservazione dei fattori fisici dai quali dipende il benessere termoigrometrico;

b) la conservazione della purezza chimica e microbiologica dell'aria.

2. Il raggruppamento di queste due condizioni può richiedere dispositivi o impianti diversi secondo le caratteristiche del clima del luogo in cui sorge l'asilo nido.

3. Sono indicati di seguito i valori ottimali da raggiungere qualunque siano i dispositivi o gli impianti adottati:

a) nel periodo invernale deve essere assicurata una temperatura interna di almeno 20 C+/-2C con velocità dell'aria di 0,15 metri al secondo;

b) è consigliabile che vengano assicurati adatti valori di umidità relativa all'aria/ambiente pari al 45-55% mantenendo la temperatura a 20C, mediante un trattamento di umidificazione dell'aria esterna effettuato con impianto di ventilazione;

c) dovrà essere assicurata l'introduzione delle seguenti portate d'aria esterna mediante opportuni sistemi:

ambienti adibiti ad attività collettiva o di gruppo: coefficiente di ricambio 2,5;

ambienti di passaggio; coefficiente di ricambio 1,5;

servizi igienici, refettori: coefficiente di ricambio 2,5.

Il coefficiente di ricambio è il rapporto tra il volume di aria introdotto ogni ora nell'ambiente e il volume dell'ambiente stesso.

4. Per la valutazione della grandezza e quantità sopraddette si fa riferimento alle norme di collaudo edile C.T.I. (U.N.I. 3564/64).

5. Nelle zone in cui si verificano condizioni particolarmente gravi di inquinamento atmosferico, dovrà porsi particolare cura per quanto riguarda la presa d'aria esterna.

Art. 21.

Condizioni di sicurezza

1. Nella progettazione dell'asilo nido devono essere evitate, come norma generale, tutte le cause di possibili infortuni dei bambini. Le condizioni di sicurezza riguardano inoltre:

a) stabilità degli edifici in condizioni normali ed eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.).

Al fine di assicurare la necessaria stabilità, la progettazione e i calcoli di dimensionamento delle strutture dovranno rigorosamente osservare i principi della scienza delle costruzioni, attenendosi nell'esecuzione dei lavori a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda le strutture metalliche, devono essere conformi alle disposizioni del Ministero dell'interno, servizio antincendi e, per quanto riguarda la loro messa a terra, alle disposizioni di cui alle norme CEI-CNR (n. 11-8).

I solai e coperture devono poter rispondere ai seguenti carichi:

per coperture impraticabili 150 kg/mq;

per terrazze praticabili, scale 400 kg/mq;

per altri locali 350 kg/mq.

Devono inoltre essere osservate nei calcoli relativi, le azioni derivanti dal vento e neve nel rispetto delle norme CNR UNI n. 10012 del febbraio 1964 e del decreto ministeriale 30 maggio 1972 inerente le norme per le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e pre-compresso ed a struttura metallica.

b) Gli impianti.

Tutti gli impianti, comprese le relative forniture di apparecchi, devono essere tali da non causare danni diretti o indiretti ai bambini o agli adulti. Devono essere osservate tutte le norme in proposito vigenti (CEI, prevenzione degli infortuni, norme di sicurezza per le centrali termiche, ecc.).

c) Difesa dagli agenti atmosferici.

Deve essere assicurata, su tutte le pareti perimetrali verticali e orizzontali, in relazione alle particolarità climatiche, la difesa degli agenti atmosferici (acqua, isolamento termico, ecc.).

In particolare, i giunti e gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire infiltrazioni di pioggia. I materiali porosi e gli isolamenti termici, devono essere opportunamente protetti dai fenomeni di condensazione con idonee barriere antivapore.

d) Difesa contro gli incendi e i fulmini.

Devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia; in particolare, le strutture metalliche devono essere opportunamente trattate o rivestite. Devono essere previste uscite di sicurezza adeguate, in specie quando l'asilo nido non sia ubicato al piano terreno.

Tutti gli asili nido devono essere muniti d'impianto per la protezione dai fulmini. Tale condizione di sicurezza va adottata anche per gli asili esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

e) Nell'impianto elettrico di competenza dell'asilo nido deve essere installato un dispositivo che preveda la caduta di tensione immediata nel caso di corto circuito che può essere provocato, ad esempio, da un uso improprio delle apparecchiature elettriche, quali prese, interruttori, da parte dei bambini. In alternativa devono essere installate apposite prese di sicurezza, oppure collocando le stesse in maniera tale da non poter essere raggiunte dai bambini. L'impianto elettrico, anche per gli asili già esistenti, deve essere munito dei necessari dispositivi per la messa a terra.

Art. 22.

Condizioni igieniche

1. Al fine di evitare che negli ambienti frequentati da bambini, in particolare dai lattanti, si verifichino casi di malattie, devono essere adottati rigorosi accorgimenti funzionali ponendo particolare cura a tutte le condizioni igieniche che possano prevenire i casi di infezione e di contagio.

2. Il servizio di cucina non deve incrociarsi con quello della biancheria o con quello delle attività che comportano la manipolazione di oggetti sporchi.

3. Nel caso in cui si trovi al piano terreno, il solaio di calpestio deve essere opportunamente isolato dalle infiltrazioni di umidità. Nelle nuove costruzioni è richiesto l'impiego di solaio sopraelevato rispetto al piano di campagna con sottostante areazione.

4. Nei centri urbani, serviti dalla rete di distribuzione di gas o metano, devono prevedersi apposite condutture per il conseguente allacciamento.

In relazione allo smaltimento delle acque di rifiuto, tramite fossa biologica bicamerale collegata con la fognatura urbana, devono essere osservate le norme di cui alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 e, in ogni qualsiasi caso, i relativi regolamenti edilizi vigenti.

TITOLO III

NORME PER L'ARREDAMENTO E LE ATTREZZATURE RELATIVE ALL'ASILO NIDO

Art. 23.

Gli arredi

1. Ogni asilo nido deve essere dotato di un arredo, in parte fisso e in parte mobile, concepito in modo tale da renderlo adeguato alle diverse classi di età dei bambini e alle diverse attività che sono svolte durante la giornata.

2. L'arredo deve, inoltre, essere studiato in modo da costituire un facile strumento di apprendimento dell'uso dello spazio fisico e dei manufatti.

3. Le sue caratteristiche devono essere improntate ad una grande chiarezza di funzionamento, alla maggiore semplicità e fruibilità; il materiale, o i materiali prescelti sono lavorati in modo da ridurre al massimo i rischi di urti e di lesioni.

Art. 24.

Gli arredi dell'unità dimensionale dei bambini piccoli

1. L'arredo dell'unità dimensionale dei bambini piccoli oltre ai piani per la pulizia dei bambini, alle culle e lettini baby-relax, deve provvedere, attraverso le finiture, alla creazione di un ambiente adatto alle particolari esigenze dei bambini.

2. La pavimentazione deve essere soffice e calda, pur consentendo una facile pulizia. Le finestre devono essere munite di tendaggi, di materiale ignifugo, per attutire o regolare l'illuminazione durante le ore di riposo. Le pareti e anche il soffitto devono presentare, secondo una giusta misura, elementi di interesse per i bambini: colori, mobili, specchi infrangibili; il soffitto, data la prevalente stazione supina dei bambini, può a sua volta essere movimentato mediante controsoffittature o elementi pensili colorati.

3. Per il riposo dei bambini possono essere disposti, nella zona prevista per tale uso, diaframmi leggeri mobili, che isolino le culle dagli eventuali riscontri d'aria e favoriscano il sonno.

4. La zona all'aperto, pertinente a tale sezione, deve essere pavimentata in modo tale da consentire il soggiorno dei bambini all'aperto anche fuori dalle culle e dalle carrozzine. Per tale zona sono quindi da garantire, oltre all'assenza totale di umidità dovuta al ristagno, dispositivi per regolare l'ombra e il sole, tappeti per il gioco a terra, impiantito comunque liscio e con poche connessioni.

Art. 25

Gli arredi dell'unità dimensionale dei bambini medi e grandi

1. Per i bambini medi e grandi l'arredo deve adeguarsi alla gamma più ricca di esigenze. Sono da prevedere contenitori per gli indumenti (guardaroba) di proporzione e dimensione conforme all'età ed alle capacità di uso dei bambini; contenitori individuali per i giocattoli e gli oggetti che i bambini possono portare con sé da casa; lettini individuali facilmente spostabili per il riposo; e, inoltre, tutta l'attrezzatura per le attività di gioco espressivo; piani orizzontali con supporti solidi e leggeri, sedie, seggiolini, tavolini combinabili, diaframmi leggeri per suddividere, secondo le diverse esigenze gli spazi a disposizione in zone distinte di attività; lavagne o superfici colorate ma capaci di far risaltare segni o disegni; va preferito un arredo combinabile in modo da facilitare la creazione di spazi di gruppo, ma facilmente trasportabile e separabile, a seconda delle diverse iniziative e opportunità.

Per attività più specifiche, come giochi con l'acqua, apprendimento dell'uso del vasellame e delle stoviglie, pulizia, igiene personale, pranzo, sono da prevedere lavabi con acqua corrente, piccoli armadi, tavoli e sedie di dimensioni e peso e resistenza che siano commisurati alla statura e alle forze dei bambini.

TITOLO IV

COLLOCAZIONI DIVERSE DELL'ASILO NIDO

Art. 26.

Nuova costruzione inserita in un complesso scolastico

1. L'asilo nido deve sorgere, preferibilmente, su un'area comprendente un nucleo scolastico di scuole dell'infanzia e elementari previsto o esistente.

2. Nel caso in cui l'asilo nido sorga su un'area comprendente un nucleo scolastico, di scuole dell'infanzia e elementare previsto o esistente valgono i seguenti principi:

devono essere rispettate tutte le norme contenute nel presente regolamento quanto a localizzazione, ubicazione, norme relative all'opera e la sicurezza titoli I e II;

i servizi (cucina, centrale termica, lavanderia) possono essere resi comuni, purché garantiscano in maniera adeguata il funzionamento delle varie parti del complesso scolastico;

gli ingressi e gli altri spazi interni ed esterni di pertinenza dell'asilo nido, devono essere resi del tutto indipendenti da quelli del restante nucleo scolastico.

Art. 27.

Asilo nido collocato in edificio residenziale in progetto

1. Nel caso in cui sia opportuno strutturare un asilo nido come facente parte integrante di un edificio residenziale in progetto, esso può essere situato solo al piano terra.

2. Devono essere rispettati i seguenti principi:

l'asilo deve avere accesso separato da quello della struttura residenziale:

la superficie minima assoluta delle parti scoperte e coperte non deve essere inferiore a mq. 900;

per quanto attiene le considerazioni relative alla localizzazione, l'ubicazione e le norme relative all'opera, le normative inerenti la sicurezza, esse devono essere conformi a quanto previsto nel presente regolamento;

qualora la struttura residenziale sia dotata di servizi collettivi come lavanderia, riscaldamento centrale, tali attrezzature possono vantaggiosamente essere utilizzate anche per i servizi dell'asilo nido;

l'asilo nido deve essere provvisto di energia elettrica autonoma e indipendente rispetto alle altre utenze con i requisiti di cui all'art. 21. Queste ultime, ove fossero interessate da questi locali, non devono influenzare la sicurezza delle utenze di pertinenza dell'asilo nido.

Art. 28.

Asilo nido in locali di edifici già esistenti

1. L'asilo nido può essere collocato in edifici già esistenti, previa ristrutturazione dei locali necessari, nel caso di interventi in contesti urbanistici ed edilizi carenti, o nei centri storici ad alta densità demografica.

2. Al fine di ottenere uno standard globale soddisfacente, la ristrutturazione deve rispettare le seguenti condizioni:

requisiti d'igiene: l'edificio non deve essere permeabile da infiltrazioni d'acqua e permettere l'abolizione di condizioni di anti igienicità eventualmente presenti;

verifica di stabilità: è obbligatorio controllare la stabilità dell'edificio, nel rispetto anche delle modalità di cui all'art. 21 del presente provvedimento;

criteri di adattabilità: la configurazione planimetrica e l'impianto strutturale dell'edificio devono essere tali da garantire l'adattabilità degli ambienti alla funzione di asilo nido e l'installazione degli impianti necessari, senza imporre oneri eccessivi di spesa;

i vani utilizzabili devono essere a livelli del suolo o comunque in sicura comunicazione con spazi esterni;

deve essere garantita la presenza di zone verdi limitrofe (parchi, giardini protetti) per lo svolgimento di attività all'aperto secondo le previsioni contenute nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Comunque valgono, in ogni caso, le norme di cui agli artt. 17, 18, 19, 20, 21 e 22;

per quanto attiene all'impianto elettrico si rinvia a quanto indicato all'art. 21 e al secondo comma dell'art. 27;

nel caso in cui l'asilo nido sia collocato in edifici di pregio storico-artistico si rinvia a quanto dispone la legge e successive modificazioni.

Art. 29.

Altre collocazioni

1. Per eventuali altre collocazioni diverse da quelle previste nelle presenti norme si richiamano, in ogni caso, le norme di cui ai titoli I e II.

Art. 30.

Micro nidi

1. Nelle località a scarsa densità demografica i comuni possono istituire micro asili-nido per un numero di bambini frequentanti inferiore a 20 e per una utenza minima di 8 bambini, a condizione che essi siano aggregati a scuole materne o primarie o ad altre idonee strutture esistenti, o si configurino come nuclei decentrati di altri asili nido, utilizzando i servizi generali delle strutture cui si aggregano, eventualmente potenziati.

2. In detti micro-nidi devono essere rispettate le norme del presente regolamento e, comunque, devono essere realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità.

3. Il micro-nido deve essere gestito direttamente dal comune per quanto attiene responsabilità organizzative, indirizzi pedagogici, aggiornamento, attività educative.

Il personale educativo dell'asilo nido deve appartenere al ruolo comunale, mentre il personale addetto ai servizi può far parte delle strutture indicate al primo comma, attivandosi apposita convenzione qualora detto personale appartenga a strutture private.

TITOLO V

APERTURA E FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO PRIVATI E DEGLI ENTI ED ISTITUZIONI DI CUI ALL'ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1986, N. 47.

Art. 31.

Autorizzazione

1. Le istituzioni pubbliche e private regolarmente riconosciute o di fatto operanti nel territorio regionale, nonché privati cittadini che gestiscono o che intendono istituire e/o gestire, anche a scopo di lucro, strutture similari all'asilo nido comunque denominate, destinate ad ospitare bambini da 0 a 3 anni, anche quali sezioni staccate di strutture o servizi già funzionanti, sono obbligati ad ottenere dal Sindaco, preventiva autorizzazione alla apertura ed al funzionamento del servizio, ai sensi della legge 13 dicembre 1975, n. 698 e successive modificazioni, della legge 10 agosto 1977, n. 563, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15.

2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione di cui al precedente comma previa risoluzione favorevole votata dal consiglio comunale.

3. Il Sindaco, accertata l'eventuale inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai successivi articoli, in assenza dei quali adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 32.

Requisiti dell'asilo nido privato

1. Per quanto attiene le caratteristiche tecniche della struttura, il dimensionamento, il grado di sicurezza, igiene e funzionalità, i servizi e le attrezzature, nonché la ricettività dell'asilo nido, si fa riferimento alla normativa contenuta nella legge regionale 2 settembre 1986, n. 47 e alle disposizioni del presente regolamento nonché alle altre prescrizioni vigenti per i locali di uso collettivo.

2. I posti possono essere indistintamente destinati a bambini piccoli, medi o grandi o alle tre classi di età, tenendo conto dell'adeguamento delle strutture e delle relative attrezzature.

Art. 33.

Personale

1. Il personale addetto all'asilo nido privato deve essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 9 della legge regionale 2 settembre 1986, n. 47.

2. Detto personale non potrà essere in numero inferiore a quello richiesto per garantire il rapporto educatore/bambino previsto dall'art. 7 della predetta legge regionale, tenuto conto dell'orario di apertura e chiusura e garantendo le sostituzioni del personale educativo per le assenze.

3. Per favorire la qualificazione del servizio, al personale dell'asilo nido privato deve essere garantita la possibilità di un aggiornamento professionale, anche attraverso l'accesso alle iniziative di cui all'art. 10 della legge regionale 2 settembre 1986, n. 47, a titolo oneroso con determinazione delle quote da parte del consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale prevede incentivi o agevolazioni tariffarie in caso di avvenuto aggiornamento nei casi di cui al precedente comma.

5. In conformità di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 settembre 1986, n. 47, le richieste di contributo presentate dai comuni alla Giunta regionale ai sensi del primo comma dell'art. 13 della predetta legge regionale, tengono conto delle agevolazioni di cui al quarto comma.

Art. 34.

Assistenza e vigilanza sanitaria

1. La vigilanza igienica e sanitaria è esercitata dalla unità sanitaria locale territorialmente competente la quale assicura altresì le attività di prevenzione e le prestazioni socio-sanitarie ai bambini dell'asilo nido privato secondo accordi convenzionali.

Art. 35.

Domanda di autorizzazione e documentazione

Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 31, gli interessati fanno pervenire al comune nel cui territorio intendono istituire o gestire il servizio, la seguente documentazione:

1) domanda, in carta da bollo, del legale rappresentante, ove sia previsto, dell'istituzione o, in mancanza, della persona che nella richiesta dichiara formalmente di assumere ogni responsabilità derivante dalla istituzione e dalla gestione del servizio, contenente i dati anagrafici, la qualifica professionale, l'indirizzo del richiedente, l'ubicazione dell'asilo nido;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento diritti civili e politici;

4) certificato del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi pendenti;

6) atto costitutivo (se trattasi di società);

7) indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali a disposizione;

8) regolamento di gestione;

9) indicazione e descrizione della struttura delle attrezzature e dei servizi, della ricettività dell'età dei bambini ammessi;

10) relazione programmatica sulla organizzazione e funzionamento del servizio; finalità e metodi educativi; organico del personale, qualificazione professionale, rapporto educatore/bambini; organizzazione del lavoro; organizzazione delle attività del bambino; rapporti e collegamenti funzionali del servizio con le strutture sociali, sanitarie ed informative;

11) dichiarazione da parte del firmatario della domanda della disponibilità a fornire al comune competente le informazioni ritenute necessarie alla verifica qualitativa del servizio di asilo nido;

12) planimetrie quotate (in scala 1/100) dei locali con indicazione degli arredi;

13) planimetrie sezioni del complesso di cui eventualmente i locali sono parte in numero.

Art. 36.

Autorizzazione comunale

1. Il Sindaco, secondo le procedure di cui al primo comma dell'art. 31 nel rispetto dei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, verificata la regolarità della domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di cui al predetto art. 31 nonché la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti e dalle disposizioni regolamentari, concede o nega l'autorizzazione, tenuto conto dell'effettiva necessità dell'asilo nido, anche in relazione agli obiettivi programmatici del settore ed alle strutture pubbliche già esistenti nel territorio.

2. La pronunzia del Sindaco è comunicata nei termini di legge agli interessati e alla Giunta regionale.

Art. 37.

Registri comunali degli asili nido privati

1. I comuni disciplinano l'istituzione e la tenuta di registri degli asili nido privati e di quelli gestiti dagli enti di cui all'art. 15 della legge regionale 2 settembre 1986, n. 47, presenti nel loro territorio.

2. Hanno diritto ad essere iscritti nei registri gli asili nido che, in presenza dei requisiti richiesti abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente art. 36.

3. I comuni determinano le modalità per la verifica periodica dei requisiti, di cui al successivo art. 39, procedendo alla revisione dei registri.

Art. 38.

Rapporti convenzionali con titolari di asili nido privati

1. I comuni gestori di asili nido, per i quali esistono liste di attesa hanno facoltà di instaurare rapporti convenzionali onerosi con i titolari degli asili nido di cui al Titolo V del presente regolamento, al fine di ottenere la messa a disposizione di posti-bambino necessari alla riduzione o eliminazione delle domande inavase.

2. Le condizioni per l'attivazione del rapporto convenzionale sono:

iscrizione dell'asilo nido nel registro di cui al precedente art. 37;

impossibilità di organizzare una risposta pubblica alternativa nei tempi necessari i quali dovranno, comunque, essere resi certi nel rapporto convenzionale da instaurare;

la quota bambino a carico del comune, integrativa di quella della famiglia, non deve superare il costo medio per bambino sostenuto dal comune per i suoi servizi di asilo nido.

Art. 39.

Revoca dell'autorizzazione

Il Sindaco che, su segnalazione del competente servizio dell'unità sanitaria locale, degli utenti o di qualsiasi cittadino interessato o a seguito delle verifiche annuali, ravvisi la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per la concessione della autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dell'asilo nido privato, ai sensi degli artt. 32 e 33, provvede, con la procedura di cui al secondo comma dell'art. 31, previa diffida all'adeguamento, alla sua revoca, dandone contestuale comunicazione alla Giunta regionale e predisponendo l'immediata chiusura del servizio.

TITOLO VI

TIPOLOGIE SPERIMENTALI ED AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI

Art. 40.

Tipologie sperimentali

1. A fronte del mutamento della domanda e dei bisogni delle famiglie utenti o potenziali utenti del servizio di asilo nido, i comuni possono attivare progetti a carattere sperimentale al fine di:

ampliare l'utenza dei servizi di asilo nido;

elevare il livello di flessibilità del servizio;

favorire l'aggregazione e la socializzazione delle famiglie con coloro che sono portatori di espressioni culturali per l'infanzia;

favorire la continuità educativa a fronte della continuità evolutiva del bambino (progetti 0-6 anni);

offrire nuove opportunità educative ai bambini e alle famiglie disponibili a realizzare percorsi educativi comuni;

allargare le esperienze di vita di coloro la cui scelta volontaria non è stata il nido mediante servizi per la primissima infanzia con frequenza mensile bimestrale, solo mattutina o serale;

riduzione dei costi ed ottimizzazione della organizzazione;

sperimentare nuovi obiettivi che scaturiranno dalla evoluzione e dai mutamenti delle esigenze della famiglia nel sociale.

Art. 41.

Personale per le sperimentazioni

1. Per particolari obiettivi, tra cui l'ampliamento dell'utenza del servizio di asili nido e/o la riduzione dei costi, si possono attivare sperimentazioni che prevedono la definizione di rapporti convenzionali, resi certi fra le parti relativamente ai tempi necessari, con cooperative per personale educativo e/o ausiliario.

2. In questi casi devono essere rispettati i seguenti requisiti:

che sia nominato un responsabile della sperimentazione tra gli operatori con rapporto di dipendenza dal comune;

che gli operatori delle cooperative convenzionate siano in possesso dei requisiti previsti per i dipendenti pubblici, della normativa vigente per le funzioni che sono chiamati a svolgere;

che all'Amministrazione comunale permangano le responsabilità organizzative e di coordinamento, le funzioni di indirizzo pedagogico, di aggiornamento e la verifica delle attività, in attuazione e con le modalità previste dal progetto sperimentale di cui al primo comma dell'art. 40.

Art. 42.

Valutazione e messa a regime

1. Le tipologie sperimentali di cui all'art. 40 sono promosse dalla Giunta regionale che, di norma, eroga contributi per un triennio per ciascuna sperimentazione.

2. Annualmente i comuni che gestiscono tipologie sperimentali sono tenuti, nei tempi e con le modalità indicate dalla Giunta regionale, ad esprimere una valutazione sulla efficacia degli strumenti e delle attività realizzate per il raggiungimento degli obiettivi e sulla validità degli obiettivi stessi.

3. A conclusione del triennio sperimentale, i comuni che hanno attivato tipologie sperimentali sono tenuti ad effettuare una valutazione conclusiva da trasmettere alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale propone al consiglio regionale, sulla base delle verifiche, la messa a regime e/o generalizzazione delle modalità organizzative e degli obiettivi delle sperimentazioni ritenute efficaci.

Art. 43.

Aggiornamento degli operatori degli asili nido

1. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione delle Università, di altri Istituti di ricerca, e con l'apporto dei coordinatori pedagogici, propone al consiglio regionale l'approvazione dei progetti di aggiornamento triennali per gli operatori degli asili nido, con lo stesso provvedimento sono determinati altresì metodologie, livelli e strutture organizzative per la realizzazione degli interventi.

2. L'attività di aggiornamento degli operatori è sottoposta da parte della Giunta regionale a verifica annuale e finale per la valutazione dei programmi, dei risultati, e del bisogno di aggiornamento per il successivo triennio.

Art. 44.

Coordinamento pedagogico per i programmi di aggiornamento

1. I coordinatori pedagogici dei comuni di cui all'art. 11 della legge regionale 2 settembre 1986, n. 47, anche mediante momenti di operatività congiunta, curano il raccordo intercomunale dei programmi educativi territoriali per garantire omogeneità di indirizzi e dell'articolazione organizzativa. I coordinatori pedagogici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347;

curano l'approfondimento dei temi contenuti nel progetto regionale elaborando ipotesi pedagogiche da attivare all'interno della programmazione educativa territoriale;

curano la realizzazione dei programmi educativi garantendo la continuità delle esperienze di formazione ed il confronto con quelle di altre realtà;

curano particolarmente il rapporto interattivo con il collettivo di base degli operatori, rilevando a questo livello i bisogni educativi e favorendo la qualificazione delle competenze e la loro evoluzione in un processo continuo in relazione ai bisogni dell'utenza;

coordinano le attività per la verifica della programmazione educativa territoriale.

TITOLO VII

I CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 45.

Tipologie di contributi

1. In attuazione degli artt. 10, 13 e 14 della legge regionale 2 settembre 1986, n. 47, il consiglio regionale approva su proposta della Giunta regionale i piani di riparto ed assegna i contributi per gli asili nido comunali inerenti:

la gestione;

l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione;

l'arredamento;

le iniziative a carattere sperimentale;

l'aggiornamento degli operatori.

Art. 46.

Modalità di accesso ai contributi

I comuni che intendono usufruire dei contributi regionali di cui al precedente articolo, debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, utilizzando il modello predisposto dalla stessa, entro il 30 aprile di ogni anno.

La domanda di cui al precedente comma, a firma del Sindaco, dovrà essere corredata dalle seguenti specifiche documentazioni:

a) per i contributi per la gestione;

documentazione di cui all'art. 13 della legge regionale 2 settembre 1986, n. 47;

numero di bambini iscritti, numero di bambini in lista di attesa, numero di domande escluse;

calendario dell'asilo nido, orario di apertura e di chiusura; progetto educativo;

b) per i contributi inerenti le costruzioni, l'acquisizione, la ristrutturazione:

1. Relazione sulle caratteristiche della zona interessata per la localizzazione e la ubicazione (art. 1, 2 e 3 del presente regolamento);

2. Relazione tecnica illustrativa dell'opera;

3. Planimetria 1:10.000 dell'intero territorio comunale con riportate le dislocazioni dell'area o delle aree prescelte (per i comuni provvisti di piano regolatore o piano di fabbricazione approvato od adottato dovranno essere riportate le indicazioni di piano);

4. Planimetria in scale minori in relazione alle caratteristiche morfologiche-urbanistiche della zona in cui si colloca il nuovo asilo e precisamente:

Zona a situazione urbanistica ed edilizia consolidata:

planimetria 1:500 che abbia per centro la zona dove dovrà sorgere il nuovo asilo con un raggio di 400 m., con indicazione delle altezze degli edifici circostanti e localizzazione dei principali edifici pubblici della zona.

Zona di espansione in via di realizzazione:

planimetria 1:1.000 che abbia per centro la zona dove dovrà sorgere il nuovo asilo con un raggio di 400 m., con indicazione delle altezze degli edifici circostanti, e localizzazione dei principali edifici pubblici della zona.

Zona rurale, piccolo centro case sparse:

planimetria 1:2.000 con raggio di ml. 1.400.

In tali planimetrie dovranno essere indicate: residenze, viabilità principale, strutture e infrastrutture produttive e di servizio commerciale, sociale, sanitario, comprese le zone verdi.

Per gli asili nido costruiti o riadattati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e senza l'applicazione delle norme in esso contenute, alla documentazione prevista dall'art. 18 della legge va allegata una relazione comprovante il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di idoneità fissati dai precedenti articoli.

5. Progetto di massima;

6. Preventivo di massima delle spese con l'indicazione degli eventuali mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo richiesto;

7. Relazione degli uffici competenti dalla quale si evince la necessità delle istituzioni del servizio, una valutazione dell'utenza a cui ci si rivolge e una quantificazione dell'utenza stessa;

8. Relazione attestante la disponibilità del personale necessario, anche in relazione agli standard di legge, o l'indicazione degli atti amministrativi assunti per la dotazione del personale necessario;

9. Perizia riguardante il prezzo delle strutture, nel caso dell'acquisto di immobile già esistente;

10. Deliberazione del consiglio comunale nella quale si esprime la volontà di richiedere i contributi.

Per la ristrutturazione la documentazione da allegare alla domanda attiene a punti 2, 5, 6 e 10.

c) per i contributi inerenti l'arredamento alla domanda dovranno essere allegati:

descrizione degli arredi;

relazione sulla finalità funzionale ed educativa degli arredi in relazione al progetto pedagogico;

preventivo di spesa;

d) per i contributi relativi alle iniziative a carattere sperimentale le domande di contributo devono essere corredate da appositi progetti deliberati dall'ente gestore da cui si evincono gli obiettivi, utenza, a cui si rivolge, utenza stessa, contenuti, metodologie, operatori, costi.

e) per i contributi per l'aggiornamento degli operatori la domanda dovrà essere corredata da:

relazione sul fabbisogno di aggiornamento in attuazione al programma educativo regionale ed al programma educativo del/dei nidi;

programma di aggiornamento da cui si evincono contenuti, modalità, durata e organizzazione;

deliberazione della Giunta comunale in approvazione del programma di aggiornamento.

TITOLO VIII

L'UTENZA

Art. 47.

Disciplina delle ammissioni e quote di partecipazione delle famiglie

1. La Giunta regionale, sentiti i comuni gestori di asili nido, propone al consiglio entro un anno dall'approvazione del presente regolamento, fatte salve le specificità territoriali più rilevanti, apposite direttive per la omogeneizzazione progressiva:

dei criteri per l'ammissione dei bambini al nido, allo scopo di evitare selezioni lesive del diritto di accesso al servizio, e contemporaneamente garantire l'utilizzo dell'asilo nido a quei bambini per i quali il bisogno educativo e di socializzazione è più evidente;

delle quote di partecipazione a carico delle famiglie.

2. Con le procedure di cui al precedente comma il consiglio regionale aggiorna, almeno con cadenza biennale, le disposizioni contenute nelle predette direttive.

Art. 48.

Tutela delle etnie diverse e delle loro culture

1. Nel caso in cui all'asilo nido siano ammessi a frequentare bambini di nazionalità straniera, nel progetto educativo, con particolare riguardo ai bambini più grandi, si terrà conto dei diversi valori culturali di quelle etnie, curando inoltre di offrire opportunità diversificate, anche per eventuali specifiche esigenze alimentari.

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 49.

Adeguamento degli asili nido già esistenti

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti gli asili nido, sia comunali che privati, devono adeguarsi alle norme previste, per le strutture, l'organizzazione ed il funzionamento. In ordine alle strutture, qualora le relative difformità non siano tali da pregiudicare i necessari requisiti di sicurezza, igiene e funzionalità, è facoltà degli organi competenti concedere una proroga al fine di eseguire i necessari adeguamenti e ristrutturazioni. Tale proroga, comunque, non può superare complessivamente un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni gli asili nido privati già operanti sul territorio regionale, devono provvedere alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 35 presentando la necessaria documentazione.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nei precedenti commi, il Sindaco, sentita la commissione di cui al primo comma dell'art. 31, procede in conformità di quanto previsto dal terzo comma del predetto art. 31.

4. Il consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce deroghe, sulla base di motivate richieste dei comuni, relative agli standard edilizi di cui agli artt. 14 e 15, fissando altresì nuovi requisiti specifici con riferimento alle situazioni esistenti, sempre che non sia compromessa la funzionalità, l'efficienza e la qualità dei servizi.

Art. 50.

Applicazione delle norme regolamentari

1. L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è condizione per l'assegnazione dei contributi di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 2 settembre 1986, n. 47 e all'art. 43 del presente regolamento.

2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'art. 17 secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1986, n. 47, cessa la validità del regolamento regionale 2 gennaio 1974, n. 1.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione Toscana.

Firenze, 25 giugno 1992

CHITI

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio regionale il 9 giugno 1992 ed è stato reso esecutivo dalla commissione di controllo sull'amministrazione regionale con decisione n. 4953 del 17 giugno 1992.

92R0768

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 48/r - **GENOVA**, Libreria Baidaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 60.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

